GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ROMA — Supplemento al numero 174 — Martedì 24 luglio 1888.

PARTE UFFICIALE

Convenzioni *annesse alla legge n. 5550, (Serie 3ª), pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *colla stessa data e numero di questo supplemento.*

CONVENZIONE

con la Società per le Strade ferrate Meridionali, 20 giugno 1888

Convenzione per la costruzione e per l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico, Rocchetta Melfi-Potenza, Rocchetta Melfi-Gioia del Colle, Solmona-Isernia, Barletta-Spinazzola, e per l'esercizio del tronco Candela-Rocchetta Melfi.

Fra

S E. il Ministro dei lavori pubblici, comm. Giuseppe Saracco,
e S. E. il Ministro delle finanze e ministro *per interim* del tesoro, comm. Agostino Magliani,
contraenti in nome dello Stato,

ed

il commendatore Secondo Borgnini, direttore generale della Società italiana per le strade ferrate Meridionali, contraenti a nome della Società medesima, come da delegazione conferitagli alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio d' amministrazione di detta Società in data 17 maggio 1888,
si è addivenuto alla seguente Convenzione, da sostituirsi a quella 18 gennaio 1888.

Art. 1.

Denominazione e tracciato delle linee.

E' accordata alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali la concessione della costruzione e dell'esercizio delle seguenti linee di strade ferrate:

1° Una linea da Lecco a Colico, per Mandello, Lierna, Dervio e Bellano;

2° Una linea da Rocchetta Melfi a Potenza, per Melfi, Rionero, Lagopesole e Potenza Superiore (presso Santa Maria);

3° Una linea da Rocchetta Melfi a Gioia del Colle per Venosa (sulla fiumara di Venosa), Palazzo S. Gervasio (presso Fontana Rotta), gli altipiani di Spinazzola e del Guaragnone, Gravina, Altamura e Santeramo;

4° Una linea da Solmona ad Isernia, per Canzano, il piano di Santa Chiara, Roccaraso, Alfedena, Castel di Sangro, Carovilli e Carpinone;

5° Una linea da Barletta a Spinazzola, per Canosa e Minervino Murge.

Art. 2

Lunghezza delle linee.

Salve le condizioni, di cui al paragrafo c) dell'articolo 10, la lunghezza, fra gli assi dei fabbricati viaggiatori delle stazioni estreme delle linee di cui la Società assume la costruzione, resta approssimativamente fissata come appresso:

1°	Linea	Lecco-Colico	M. 39,000
2°	Id.	Rocchetta Melfi Potenza	» 67,600
3°	Id.	Rocchetta Melfi Gioia del Colle	» 138,400
4°	Id.	Solmona-Isernia	» 128,100
5°	Id.	Barletta-Spinazzola	» 63,600
		Totale	M. 436,700

Art. 3.

Termini per l'apertura all'esercizio.

I termini per dare eseguite ed armate le linee o i tronchi di linee, in modo da poter essere aperti con regolarità e sicurezza al servizio dei viaggiatori e delle merci, sono stabiliti come appresso, con decorrenza dal giorno in cui sarà comunicata alla Società l'approvazione dei rispettivi piani e profili di esecuzione:

2 anni per il tronco:
Rocchetta Melfi-Rapolla;
3 anni per i tronchi:
Rocchetta Melfi-Rionero,
Rapolla-Gioia del Colle e
Solmona-Canzano;
4 anni per il tronco:
Lecco-Lierna;
6 anni per il tronco:
Lierna-Colico;
8 anni per i tronchi:
Rionero-Potenza e
Canzano-Isernia.

La linea da Barletta a Spinazzola sarà aperta all'esercizio allo spirare del termine di tre anni, dopo l'apertura dell'intera linea da Rocchetta a Gioia del Colle.

Art. 4.

Condizioni tecniche e modalità di costruzione.

La Società dovrà osservare, anche per quanto concerne le condizioni tecniche, le modalità e i materiali di costruzione, tutte le disposizioni contenute nella legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 n. 2248, in quanto non siano derogate dalla presente Convenzione.

La Società dovrà inoltre osservare le seguenti norme e prescrizioni:

a) larghezza della piattaforma stradale, m. 5;

b) altezza della massicciata centimetri 45;

c) larghezza della massicciata al piano superiore delle rotaie 3 metri, e 4 metri e centimetri 10 al livello della piattaforma stradale;

d) dimensioni delle traverse, metri 2 e centimetri 60 di lunghezza, centimetri 24 di larghezza, centimetri 14 di altezza;

e) armamento a giunto sospeso con rotaie di acciaio del peso di 36 chilogrammi a metro lineare e della lunghezza di metri 12, e con minuto materiale metallico del peso di circa 10 tonnellate per chilometro effettivo di binario;

f) larghezza libera delle opere d'arte fra i parapetti, 4 metri e 50 centimetri;

g) larghezza minima delle gallerie a livello delle rotaie, 4 metri e 20 centimetri;

h) altezza dal piano delle rotaie all'intradosso del volto nelle gallerie, 5 metri e 50 centimetri;

i) nicchie in galleria da una sola parte, a distanza di metri 30, con marciapiede dalla parte delle nicchie;

k) le modalità in genere del corpo stradale, delle gallerie e delle opere d'arte minori saranno conformi ai moduli già presentati col progetto in data 1 maggio 1887 firmato dall'ingegnere Pessione, per la linea Ponte Santa Venere-Potenza;

l) le curve e le pendenze staranno nei limiti seguenti:

per la linea Lecco-Colico:
raggio minimo trecento metri.
pendenza massima dieci per mille;

per la linea Rocchetta Melfi-Gioia:
raggio minimo duecentocinquanta metri,
pendenza massima quindici per mille;

per le linee Rocchetta Melfi-Potenza e Solmona Isernia:
raggio minimo duecentocinquanta metri,
pendenza massima ventotto per mille;

per la linea Barletta-Spinazzola:
raggio minimo duecentocinquanta metri,
pendenza massima quindici per mille, con facoltà alla Società di portarla al venti per mille tra Canosa e Spinazzola.

Art. 5.

Progetti di esecuzione.

La Società presenterà all'approvazione del Governo i progetti definitivi di esecuzione, in doppio esemplare, dentro sei mesi dalla data della legge con cui verrà sanzionata la presente Convenzione per le linee e per i tronchi da costruirsi nel termine non maggiore di tre anni, secondo il disposto del precedente articolo 3, dentro un anno per le linee e per i tronchi da costruirsi nel termine non maggiore di anni otto; e infine dentro due anni dalla stessa data per la linea Barletta-Spinazzola.

I progetti definitivi comprenderanno i piani nella scala da uno a duemila ed i profili longitudinali nella scala da uno a duemila per le lunghezze, e da uno a duecento per le altezze, con indicazione della natura, della posizione e della distribuzione degli edifizi, delle opere accessorie, deviazione di strade, case cantoniere, passi a livello, e delle stazioni lungo le linee.

Per tutti indistintamente i fabbricati delle stazioni, come per gli edifizii principali lungo le linee e per i ponti che avranno una luce maggiore di dieci metri, dovranno presentarsi all'approvazione del Governo i relativi progetti particolareggiati, prima di incominciarne l'esecuzione.

Art. 6.

Varianti.

La Società in qualunque stadio delle costruzioni, potrà proporre varianti ai progetti approvati; le quali, nel limite delle modalità generali fissate dalla presente Convenzione, avessero per oggetto di migliorare le condizioni della costruzione o dell'esercizio delle nuove linee.

Le varianti non potranno venire eseguite senza la preventiva approvazione del Governo. La proposta e l'esame di queste varianti non arresteranno la decorrenza dei termini stabiliti nell'articolo 3, a condizione però che il Governo comunichi alla Società le proprie decisioni su tali varianti, entro il termine di due mesi dalla proposta.

Degli eventuali allungamenti di tracciato che derivassero da tali varianti, sarà tenuto conto per la applicazione della sovvenzione di cui all'articolo 9, entro il limite stabilito al successivo articolo 10.

Art. 7.

Espropriazioni, corpo stradale e armamento.

Le espropriazioni stabili per la sede, il corpo stradale, le opere d'arte e le gallerie ecc., saranno eseguite per un solo binario, salvo:

1° quanto concerne le stazioni e loro dipendenze;

2° i tronchi eventualmente comuni fra due linee concesse con la presente Convenzione o fra una di queste ed altre linee, i quali saranno eseguiti per due binari.

Qualora il Governo facesse eseguire, in tutto od in parte, dalla Società le maggiori opere necessarie lungo la linea Rocchetta Melfi-Potenza, fuori della stazione di Rocchetta Melfi, per renderla atta a servire anche per la linea Rocchetta Melfi-Avellino, la relativa spesa sarà separatamente rimborsata alla Società di mese in mese, a misura che verrà erogata, e all'infuori dei corrispettivi, de'quali è parola all'articolo 9.

Il Governo provvederà gratuitamente le rotaie ed il minuto materiale metallico per l'armamento delle linee e dei binari delle stazioni nei limiti delle quantità risultanti dai progetti approvati.

La Società dovrà richiedere il materiale, indicando di volta in volta la quantità occorrente e il Governo dovrà consegnarlo, entro sei mesi dalla fatta richiesta, sui vagoni della ferrovia alla stazione di Milano per la linea Lecco-Colico, ed alla stazione di Terni per tutte le altre linee.

Art. 8.

Spesa per le stazioni d'innesto.

Gli innesti delle nuove linee, di che all'articolo 1° della presente Convenzione, alle ferrovie in esercizio ed in costruzione, avranno luogo nelle stazioni di Lecco, Colico, Rocchetta Melfi, Potenza, Gioia, Solmona, Isernia, Barletta e Spinazzola.

Gli ampliamenti e gl'impianti, che in conseguenza di questo primo innestarsi delle nuove linee, saranno, a giudizio del Governo, riconosciuti necessari esclusivamente nell'ambito delle dette stazioni, per assicurare il regolare e completo servizio di diramazione delle linee ad esse affluenti, andranno a carico dello Stato.

Ogni altra spesa per opere da farsi al di fuori dell'ambito di dette stazioni, sarà tutta a carico della Società.

La Società concorrerà nelle spese occorrenti per gli ampliamenti e gli impianti di cui nel primo capoverso del presente articolo, con la somma di lire due milioni seicento cinquanta mila (2,650,000 ripartita negli importi qui appresso indicati:

Innesto di	Lecco	L.	530,000
Id.	Colico	»	170,000
Id.	Rocchetta Melfi	»	800,000
Id.	Potenza	»	250,000
Id.	Gioia	»	200,000
Id.	Solmona (esclusi tutti i lavori già approvati in base al progetto esecutivo della Direzione Tecnica Governativa della linea Solmona-Roma)	»	50,000
Innesto di	Isernia	»	200,000
Id.	Barletta	»	300,000
Id.	Spinazzola	»	150,000
	Totale	L.	2,650,000

Le somme sovra esposte non sono che indicative, e potranno subire spostamenti, restando però fissa ed invariabile quella totale di lire 2,650,000.

I lavori d'impianto e di ampliamento di cui si tratta, saranno eseguiti, in ciascuna stazione, dalla Società alla quale spetta la direzione del servizio, giusta le norme stabilite nei contratti per le reti Adriatica e Mediterranea.

Art. 9.

Corrispettivi per la costruzione.

Dal giorno successivo a quello in cui scadono per ciascuna linea o tronco di linea i termini stabiliti nell'art. 3, fino alla scadenza del più lungo di questi termini di otto anni, e per altri due anni successivi, saranno pagate alla Società per ciascun chilometro di linea aperto al servizio dei viaggiatori e delle merci le seguenti sovvenzioni distinte:

Rocchetta Melfi-Rapolla . . .	L. 13,681
Rocchetta Melfi-Rionero . . .	» 38,836
Rapolla-Gioia	» 12,522
Solmona-Canzano	» 24,967
Lecco-Lierna	» 24,949
Barletta-Spinazzola	» 8,706
Lierna-Colico	» 36,873
Rionero-Potenza	» 43,577
Canzano-Isernia	» 38,661

Dalla scadenza del periodo di dieci anni sopra indicato, il Governo pagherà alla Società un'annua sovvenzione di lire ventimila e cinquecento per chilometro di linea, salvo quanto è pattuito nel quinto comma dell'articolo 10.

Sarà inoltre pagata alla Società la somma iniziale complementare di lire ventun milioni centoventinovemila (21,129,000).

La sovvenzione chilometrica di lire ventimila e cinquecento sarà pagata fino al trentuno dicembre 1966, cioè fino alla scadenza della concessione della rete Meridionale, come venne fissato dall'articolo 31 della Convenzione approvata con legge 14 maggio 1865, n. 2279.

Il pagamento delle sovvenzioni sarà fatto semestralmente nel modo ed alle scadenze stabilite per le sovvenzioni di che all'articolo 7 de contratto approvato con la legge 27 aprile 1885, per l'esercizio della rete Adriatica.

Però, finito l'esercizio della rete Adriatica, e qualora la Società rientri nel possesso delle proprie linee, i pagamenti di cui sopra saranno fatti con le norme dell'articolo 19 della Convenzione 28 aprile 1881, approvata con la legge 23 luglio stesso anno, n. 334 (serie 3ª).

La somma iniziale complementare di lire ventun milioni centoventinovemila (21,129,000) è convertita in dieci uguali annualità di lire due milioni settecentocinquantottomila seicento (2,758,600) ognuna, da pagarsi rispettivamente al 1. luglio degli anni 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 e 1899, senza detrazione alcuna per tasse od imposte, presenti e future.

Le suddette annualità figureranno fra gli introiti lordi del conto costruzioni della Società, e quindi contribuiranno alla determinazione del reddito netto.

Art. 10.

Applicazione della sovvenzione.

L'applicazione della sovvenzione di che al precedente articolo, alle linee, tronchi o tratti di linee, sarà fatta sulla lunghezza effettiva misurata nel modo seguente:

a) Se la linea, tronco o tratto di linea è compresa fra due stazioni estreme, già esistenti, la lunghezza sarà misurata fra gli assi dei fabbricati viaggiatori delle medesime;

b) Quando una delle stazioni di un tronco o tratto di linea diventa provvisoriamente stazione terminale, detta stazione sarà compresa nella misura per tutta la lunghezza del suo binario principale di corsa;

c) Nella misurazione definitiva di ciascuna linea da farsi dopo aperta interamente all'esercizio, la lunghezza sarà computata nel modo stabilito alla lettera *a*) del presente articolo.

A favore della Società sarà ammessa una tolleranza del 3 per cento in più sulla lunghezza complessiva di metri 436,700, di cui all'articolo 2, per gli allungamenti che eventualmente potessero derivare dalle varianti introdotte su proposta della Società, come all'art 6; a condizione però che nessuna linea risulti di una lunghezza superiore del 6 per cento a quella per essa indicata nell'art. 2, eccetto la Rocchetta Melfi-Potenza che potrà eccedere fino a cinque chilometri la lunghezza stabilita nell'articolo medesimo.

Il di più, oltre il 3 per cento complessivo od oltre il 6 per cento per ciascuna linea, ferma l'eccezione di cui sopra, non sarà computato nè per l'applicazione della suddetta sovvenzione, nè per il pagamento di altro qualsiasi corrispettivo tanto di costruzione quanto di esercizio.

I tronchi che fossero comuni fra due linee concesse con la presente Convenzione, o fra una di queste ed un'altra linea, dovranno essere a due binari.

Per questi tronchi, fino alla lunghezza complessiva di otto (8) chilometri, si pagherà l'intiera sovvenzione stabilita secondo i casi dell'articolo 9 del presente contratto, e perciò nella misurazione i tronchi comuni saranno contati per la intera loro lunghezza, come se fossero due linee distinte ed imputate a ciascuna delle linee delle quali fanno parte.

Art. 11.

Compenso per la provvista del materiale mobile e per gli studi.

La sovvenzione chilometrica e la somma complementare pattuite all'articolo 9 comprendono altresì il compenso dovuto alla Società per la prima dotazione del materiale rotabile e di esercizio, che essa farà a proprie spese per l'ammontare di lire dodicimila per chilometro, secondo il programma da approvarsi dal Governo, fermo restandole, come per le altre linee della rete, l'addebito del relativo valore capitale, come è fissato dall'art. 71 del capitolato annesso alla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª).

Con la suddetta sovvenzione si intendono compensate anche le spese fatte dalla Società per tutti i progetti relativi alle linee di cui nella presente Convenzione; mentre da parte del Governo vengono gratuitamente ceduti alla Società tutti i progetti da esso studiati finora per le linee medesime.

Art. 12.

Trasporti in servizio — Nolo di materiale mobile.

Per la costruzione, il consolidamento, e in generale per tutti i lavori occorrenti alle linee indicate nel primo articolo della presente Convenzione, la Società è autorizzata a trasportare in servizio sulla intera rete Adriatica in esercizio e sui tratti di nuova costruzione i materiali, attrezzi e meccanismi ed oggetti di consumo, occorrenti alle medesime, come pure gli operai e le altre persone addette alla esecuzione e direzione dei relativi lavori e delle provviste.

Gli appaltatori pagheranno alla Società, a titolo di rimborso spese, e perciò da non computarsi nei prodotti dell'esercizio, la tassa di due centesimi per chilometro percorso dalle persone o per tonnellata chilometrica degli oggetti di cui sopra, trasportati per loro conto sulle linee della rete Adriatica in esercizio.

Restano ferme le disposizioni contenute nel primo e terzo alinea dell'art. 39 del contratto di esercizio della rete Adriatica, per quanto riguarda la misura del nolo, dovuto dalla Società al Governo per l'uso del materiale rotabile, durante il tempo che sarà adoperato nei trasporti in servizio sopra autorizzati, come pure perciò che riguarda il còmputo delle percorrenze del medesimo materiale rotabile, agli effetti dell'art. 19 del capitolato di esercizio della rete Adriatica.

Art. 13.

Esercizio durante il vigente contratto per la rete Adriatica.

Dal giorno in cui si apre una linea, un tronco o tratto di linea, e fino alla scadenza del vigente contratto per la rete Adriatica, l'esercizio sarà fatto secondo il contratto e il capitolato per la rete stessa,

approvati con legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª) salvo quanto è in contrario stabilito con la presente Convenzione.

Nell' applicazione dell'allegato *F* le pendenze eccedenti il 25 per mille saranno considerate, come se fossero del 25 per mille.

I tronchi eventualmente comuni fra le nuove linee o fra alcune di esse e quelle in esercizio o da costruirsi delle reti Adriatica e Mediterranea, saranno considerati come due tronchi distinti, per il computo del corrispettivo di esercizio; ma il corrispettivo totale sarà diminuito di lire settecentocinquanta per chilometro effettivo di tronco comune.

Saranno intieramente a carico della Società le spese di qualunque natura, necessarie per la buona manutenzione e conservazione e per il regolare esercizio delle linee concesse.

In queste spese si comprendono tutte quelle necessarie per riparare i danni cagionati da vizii di costruzione da casi fortuiti e di forza maggiore, incluse quelle di cui all' art. 56 del capitolato per la rete Adriatica.

Saranno pure a carico della Società le spese relative all'armamento delle linee e delle stazioni e quelle per i lavori, di cui al secondo comma dell'articolo 59 del Capitolato annesso al contratto per l'esercizio della rete Adriatica, esclusi i raddoppiamenti delle linee. La Cassa per gli aumenti patrimoniali rimane esonerata da queste spese.

Gli ampliamenti, però, richiesti dall'incremento del traffico delle altre linee affluenti alle stazioni d'innesto, indicate all'art. 8, e quelli resi necessari dagli eventuali innesti di nuove ferrovie in qualunque punto delle linee concesse con la presente Convenzione, saranno dalla Società eseguiti a spese del proprietario di dette linee, come all'articolo 8 del capitolato di esercizio per la rete Adriatica.

In compenso degli oneri indicati nel presente articolo, sarà pagata dalla Società, oltre i corrispettivi di cui all'articolo 9, la somma annua di lire 200 per chilometro di linea, e cesserà il versamento annuo di lire 200 per chilometro nel fondo di riserva per i casi di forza maggiore, stabilito dall'articolo 73 del capitolato per la rete Adriatica.

Alla rinnovazione del materiale metallico di armamento sarà provveduto mediante il fondo speciale di riserva, a tale effetto istituito coll'articolo 22, n. 2, del contratto per l'esercizio della rete Adriatica, ma si terranno conti separati per le linee di cui nella presente Convenzione, e per il tronco Candela-Rocchetta Melfi, agli stessi effetti di cui nei due ultimi paragrafi dell'articolo 23 del suddetto contratto.

Qualora occorressero ricambi al materiale d'armamento, fornito dal Governo, nei primi cinque anni di impiego, vi si provvederà a spese dei fornitori, a norma della garanzia stipulata in proposito dal Governo nei contratti relativi.

Art. 14.

Esercizio al cessare del contratto per la rete Adriatica.

Qualora, al cessare dell'esercizio della rete Adriatica, il Governo non si valga della facoltà di riscatto, a' termini dell'articolo 8 del vigente contratto, saranno aggiunte alla rete delle strade ferrate Meridionali, quale era costituita prima del 30 giugno 1885 le linee: Rocchetta Melfi Potenza, Rocchetta Melfi Gioia del Colle, Solmona-Isernia, Barletta-Spinazzola, e, se lo crederà opportuno, anche la linea Lecco-Colico.

Sarà pure aggiunto alla rete Meridionale, per gli effetti dell'esercizio, il tronco Candela-Rocchetta Melfi, di chilometri undici, che la Società esercita a termine del vigente contratto per la rete Adriatica.

La dotazione di materiale rotabile, attrezzi ed approvvigionamenti, che resulterà assegnata per ciascun chilometro della rete Meridionale a termini dell'articolo 48 del vigente contratto, sarà estesa senza spesa per la Società, anche alle linee di cui sopra, aggiunte in virtù della presente Convenzione alla rete medesima, ma con l'espressa condizione che, allo spirare della concessione, la Società restituirà gratuitamente al Governo un ugual valore di materiale mobile, attrezzi ed approvvigionamenti, derogando, per quanto si riferisce alle linee contemplate nella presente Convenzione, e nei limiti qui indicati, al secondo paragrafo dell'articolo 16 del capitolato annesso alla Convenzione approvata con la legge 21 agosto 1862, numero 763, per la concessione delle strade ferrate Meridionali.

La Società riceverà ed eserciterà le dette linee ed il detto tronco con gli stessi patti, colle stesse condizioni e oneri, come se avessero fatto parte della rete Meridionale antecedentemente alla stipulazione del contratto per l'esercizio della rete Adriatica, salvo quanto è stabilito qui appresso.

Il corrispettivo per l'esercizio sarà regolato secondo le disposizioni dell'articolo 73 del capitolato per la rete Adriatica (salvo l'applicazione dell'Allegato *F*, com'è prescritto al § 2 del precedente articolo, e la somma che in base al suddetto articolo 73 del capitolato sarebbe dallo Stato assegnata ai fondi di riserva ed alla Cassa per gli aumenti patrimoniali, verrà, da quell'epoca in poi, devoluta alla Società, la quale assumerà a suo carico i corrispondenti oneri.

Art. 15.

Riscatto della linea Lecco-Colico
Riscatto delle altre linee.

Il Governo al cessare dell' esercizio per la rete Adriatica, avrà facoltà di riscattare la linea Lecco-Colico, continuando a corrispondere alla Società la sovvenzione chilometrica di lire 20,500 stabilita nello articolo 9 della presente Convenzione, nei modi contemplati al paragrafo seguente.

Procedendosi dal Governo al riscatto della rete Meridionale, e privandone la Società del relativo esercizio; cesserà per essa anche l'obbligo di esercitare le linee che formano oggetto della presente convenzione, le quali dovranno essere riconsegnate allo Stato, nelle Condizioni stabilite dal vigente contratto di esercizio. Saranno però sempre dovuti alla Società i corrispettivi pattuiti all'articolo 9 della presente Convenzione, per il tempo concordato, ma il relativo pagamento sarà fatto con le norme fissate all'articolo 18 del capitolato annesso alla Convenzione 25 agosto 1862, autorizzata con legge 21 agosto 1862, n. 763, ed approvata con Regio decreto 28 agosto 1862, n 804.

Avvenendo i riscatti, di cui nel presente articolo, la Società consegnerà gratuitamente al Governo un valore di materiale mobile, attrezzi ed approvvigionamenti, uguale a quello di cui nel terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 16.

Aumento del capitale sociale e delle obbligazioni.

Per l'adempimento degli obblighi assunti colla presente Convenzione la Società è autorizzata ad aumentare di trenta milioni il suo capitale in azioni ed a realizzarne il doppio in obbligazioni, a senso dei suoi statuti.

I versamenti fatti sulle azioni saranno aggiunti al capitale sociale in azioni di cento ottanta milioni di lire, a tutti gli effetti di cui all'articolo 27 del vigente contratto per l'esercizio della rete Adriatica, fino a che continuerà ad essere in vigore il contratto medesimo.

Art. 17.

Favore all'industria nazionale.
Norme amministrative per la esecuzione di lavori e provviste.

Alle provviste di materiale fisso e mobile, occorrenti alla costruzione ed all'esercizio delle linee che formano oggetto della presente Convenzione, saranno applicabili le disposizioni dell' articolo 21 del vigente capitolato per l'esercizio della rete Adriatica.

Ai lavori ed alle provviste, che la Società dovrà eseguire, non a proprie spese, saranno estese le disposizioni che si applicano pei lavori e per le provviste di cui nella prima parte dell'articolo 65 del capitolato predetto.

Art. 18.

Vigilanza dei lavori.

Il Governo farà sorvegliare la buona esecuzione delle opere, secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulle strade ferrate. La

Società dovrà dare tutte le giustificazioni e spiegazioni di cui fosse richiesta, e somministrare tutti i mezzi di verificazione richiesti per eseguire scandagli nelle opere d'arte e nei fabbricati ed in generale per l'esercizio del diritto di sorveglianza, che al Governo compete.

Art. 19.

Tasse di registro.

Agli effetti delle tasse di registro si applicherà l' articolo 44 del capitolato annesso alla Convenzione del 25 agosto 1862. Però, fino a che l'esercizio sarà fatto in base alla Convenzione per la rete Adriatica, approvata con la legge 27 aprile 1885, per quanto riguarda l'esercizio delle linee, si applicherà l' articolo 45 del contratto, approvato con la legge stessa.

Art. 20.

Cessione della concessione.

La Società, senza esserne autorizzata per legge, non potrà cedere, nè in tutto nè in parte, la concessione, la costruzione o l' esercizio delle linee alle quali si riferisce la presente Convenzione.

Art. 21.

Multe e premi.

Qualora la Società, senza giustificati motivi di forza maggiore, tardasse a dare eseguita ed armata una linea o tronco di linea in modo da essere aperto al servizio dei viaggiatori e delle merci oltre il termine fissato dall'articolo 3 della presente Convenzione, andrà soggetta ad una multa a favore del Governo. Questa multa sarà nella misura di un quarto della sovvenzione chilometrica propria stabilita dall'articolo 9, per ogni chilometro di cui sia ritardata l'apertura, e in ragione del tempo, per il quale duri il ritardo.

Il Governo preleverà l'ammontare delle multe, nelle quali incorresse la Società, sugli altri corrispettivi dovuti alla medesima.

Qualora il Governo ordini l'apertura anticipata al servizio dei viaggiatori e delle merci di qualche tronco o tratto di linea, decorrerà dal giorno di apertura la sovvenzione propria pattuita all'articolo 9, per i chilometri aperti in anticipazione.

Art. 22.

Controversie — Arbitrati.

Qualora sorgano controversie per la interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, in quanto riguardano le costruzioni, la Società dovrà rivolgersi direttamente al Ministro dei lavori pubblici, al quale spetterà di decidere in proposito.

Nel caso di discrepanza fra il inistro ed il concessionario, le controversie, che fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno deferite ad un giudizio di arbitri, da nominarsi, di volta in volta, in numero di cinque.

Il Governo e la Società nomineranno due arbitri ciascuno; i quattro eletti procederanno di accordo alla nomina del quinto, al quale spetterà la presidenza del collegio arbitrale, che avrà sede in Roma.

In caso di disaccordo, il quinto arbitro sarà nominato dal presidente della Corte d'appello di Roma.

Gli arbitri pronuncieranno secondo le regole di diritto, ma le parti potranno d'accordo, caso per caso, autorizzarli a pronunziare come amichevoli compositori. Però nelle quistioni tecniche relative alla esecuzione dei lavori, la cui definizione sia urgente, gli arbitri pronuncieranno come amichevoli compositori.

Art. 23.

Validità della Convenzione — Sua decorrenza.

La presente Convenzione avrà effetto dal 1° settembre 1888, ma non s'intenderà definitiva nè valida, se non sarà stata accettata dall'assemblea generale degli azionisti della Società, ed approvata per legge.

Fatto in Roma quest'oggi venti giugno dell'anno mille ottocento ottantotto in doppio originale.

Sottoscritti all'originale:

Il Ministro dei lavori pubblici
GIUSEPPE SARACCO.

Il Ministro delle finanze e Ministro per interim *del Tesoro*
AGOSTINO MAGLIANI.

Il Direttore generale
della Società italiana per le Strade ferrate Meridionali
SECONDO BORGNINI.

FRANCESCO BENEDETTI, testimonio.
ADOLFO ROSSI, testimonio.

Il Capo sezione al Ministero dei lavori pubblici,
delegato alla stipulazione dei contratti
MARIANO FRIGERI.

Per copia conforme ad uso amministrativo:
Il Capo sezione al Ministero dei lavori pubblici
delegato alla stipulazione dei contratti
MARIANO FRIGERI.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici
GIUSEPPE SARACCO.

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze, interim *del Tesoro*
A. MAGLIANI.

CONVENZIONE

con la Società delle Strade ferrate del Mediterraneo 21 giugno 1888

Convenzione per la costruzione delle linee ferroviarie Velletri-Terracina, Sparanise-Gaeta, Genova-Ovada-Asti, Avellino-Ponte Santa Venere, Cornia-Piombino e Cuneo-Saluzzo.

Fra

S. E. il Ministro dei lavori pubblici, commendatore Giuseppe Saracco.

e S. E. il Ministro delle finanze e Ministro *per interim* del Tesoro, commendatore Agostino Magliani,

contraenti in nome dello Stato,

ed

il commendatore Antonio Allievi, vice-presidente del Consiglio di Amministrazione della Società italiana per le Strade ferrate del Mediterraneo, contraente in nome della Società medesima,

si è addivenuto alla seguente Convenzione da sostituirsi a quella in data 22 marzo 1888.

Art. 1.

Denominazione e tracciato delle linee.

È affidata alla Società italiana per le Strade ferrate del Mediterraneo, la costruzione delle seguenti linee di Strade ferrate:

1° una linea da Velletri a Terracina per Sezze e Piperno;

2° una linea da Sparanise a Gaeta per Sessa Aurunca, Minturno, Formia;

3° una linea da Genova ad Asti, per Ovada, Molare, Acqui, Nizza Monferrato ed Agliano;

4° una linea da Avellino a Rocchetta Melfi per Salza Irpina, Montemiletto, Lapio, Taurasi, Alto Calore, Montella, Bagnoli ed Ofanto,

5° una linea da Campiglia Marittima, a Piombino per Porto Vecchio;

6° una linea da Cuneo a Saluzzo per Busca e Costigliole-Saluzzo.

Art. 2.

Lunghezza delle linee.

Salve le condizioni, di cui all'articolo 10, la lunghezza, fra gli assi dei fabbricati viaggiatori delle stazioni estreme delle linee di cui la Società assume la costruzione, resta approssimativamente fissata come appresso:

1° Linea	Velletri Terracina	M.	77,031
2° Id.	Sparanise-Gaeta	»	54,270
3° Id.	Genova-Ovada-Asti	»	92,608
4° Id.	Avellino-Ponte S. Venere	»	120,263
5° Id.	Cornia-Piombino	»	13,809
6° Id.	Cuneo-Saluzzo	»	31,521
	Totale	M.	389,502

Art. 3.

Termini per l'apertura all'esercizio.

I termini per dare eseguite ed armate le linee o i tronchi di linee in modo da poter essere aperti con regolarità e sicurezza al servizio dei viaggiatori e delle merci, sono stabiliti come appresso, con decorrenza dal giorno in cui sarà comunicata alla Società l'approvazione dei rispettivi piani e profili di esecuzione:

3 anni per le linee;
Velletri-Terracina,
Sparanise-Gaeta,
Cornia-Piombino,
Cuneo-Saluzzo,
e per il tronco:
Rocchetta Melfi-Monteverde;
4 anni per i tronchi:
Asti Acqui-Ovada,
Avellino-Paternopoli;
5 anni per il tronco:
Ovada-Campoligure;
6 anni per i tronchi:
Polcevera-Mele,
Monteverde-Conza,
Parternopoli-Sant'Angelo;
8 anni per i tronchi:
Mele-Campoligure,
Sant'Angelo-Conza.

Art. 4.

Condizioni tecniche e modalità di costruzione

La Società dovrà osservare, anche per quanto concerne le condizioni tecniche, le modalità e i materiali di costruzione, tutte le disposizioni contenute nella legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 n. 2248 in quanto non siano derogate dalla presente Convenzione.

La Società dovrà inoltre osservare le seguenti norme e prescrizioni:

a) larghezza della piattaforma stradale:

1° metri 5.00 per le linee: Genova-Ovada-Asti, Avellino-Ponte-Santa Venere, Cornia-Piombino e Cuneo-Saluzzo;

2° metri 4.40 per le linee: Velletri-Terracina e Sparanise-Gaeta;

b) altezza della massicciata:

1° metri 0.50 per la linea Genova-Ovada-Asti;

2° metri 0.40 per le linee rimanenti;

c) larghezza della massicciata al piano superiore delle rotaie:

1° metri 3.00 per le quattro linee comprese al n. 1, sub *a*);

2° metri 2.60 per le rimanenti due linee comprese al n. 2, sub *a*);

d) dimensioni delle traverse: metri due e centimetri sessanta di lunghezza, centimetri ventiquattro di larghezza, centimetri quattordici di altezza per le quattro linee di cui al n. 1, sub *a*); metri due e centimetri trenta di lunghezza, centimetri ventidue di larghezza, centimetri tredici di altezza per le due linee di cui al n. 2, sub *a*);

e) armamento a giunto sospeso con rotaie di acciaio di nove metri di lunghezza e del peso a metro lineare di:

1° trentasei chilogrammi per le linee: Genova-Ovada-Asti e e Ponte Santa Venere-Avellino;

2° trenta chilogrammi per le altre quattro linee;

f) larghezza libera delle opere d'arte fra i parapetti:

1° metri quattro e centimetri cinquanta per quelle ad un binario;

2° metri otto e centimetri dieci per quelle a due binari;

g) larghezza minima delle gallerie al livello delle rotaie:

1° metri quattro e centimetri sessanta per la galleria del Turchino della linea Genova-Ovada-Asti;

2° metri quattro e centimetri venti per le altre della stessa linea, e per quelle delle rimanenti linee contemplate nella Convenzione;

3° metri otto all'imposta per la stessa galleria del Turchino, se sarà costruita a doppio binario a norma di quanto è detto al successivo articolo 7;

h) altezza dal piano delle rotaie all'intradosso del vôlto nelle gallerie:

1° metri cinque e centimetri cinquanta per la linea Genova-Ovada-Asti;

2° metri cinque per le altre linee;

i) nicchie in galleria da una sola parte a distanza di trenta metri con marciapiedi dalla parte delle nicchie;

k) le modalità in genere del corpo stradale, delle gallerie e delle opere d'arte minori, saranno conformi a moduli da presentarsi all'approvazione del Governo;

l) le curve e le pendenze staranno nei limiti seguenti:

1° per la linea Genova-Ovada-Asti:
raggio minimo delle curve quattrocento cinquanta metri,
pendenza massima sedici per mille, e dodici per mille nella grande galleria del Turchino;

2° per le linee: Velletri-Terracina, Sparanise-Gaeta, Avellino-Ponte Santa Venere:
raggio minimo delle curve duecento cinquanta metri,
pendenza massima venticinque per mille;

3° per le linee: Cornia-Piombino e Cuneo-Saluzzo:
raggio minimo duecento cinquanta metri,
pendenza massima diciotto per mille.

Art. 5.

Progetti di esecuzione.

La Società presenterà all'approvazione del Governo i progetti definitivi di esecuzione, in doppio esemplare, dentro sei mesi dalla data della legge con cui verrà sanzionata la presente Convenzione, per le linee e per i tronchi da costruirsi nel termine non maggiore di tre anni, secondo il disposto del precedente articolo 3, dentro un anno per le linee e per i tronchi da costruirsi nel termine non maggiore di anni otto.

I progetti definitivi comprenderanno i piani nella scala da uno a duemila, ed i profili longitudinali nella scala da uno a duemila per le lunghezze, e da uno a duecento per le altezze, con indicazione della natura, della posizione e della distribuzione degli edifizi, delle opere accessorie, deviazioni di strade, case cantoniere, passi a livello, e delle stazioni lungo le linee.

Per tutti indistintamente i fabbricati delle stazioni, come per gli edifizi principali lungo le linee e per i ponti che avranno una luce maggiore di dieci metri, dovranno presentarsi all'approvazione del Governo i relativi progetti particolareggiati prima di incominciarne l'esecuzione.

Art. 6.

Varianti.

La Società, in qualunque stadio delle costruzioni, potrà proporre varianti ai progetti approvati, le quali, nel limite delle modalità ge-

nerali fissate dalla presente Convenzione, avessero per oggetto di migliorare le condizioni della costruzione o dell'esercizio delle nuove linee.

Le varianti non potranno venire eseguite senza la preventiva approvazione del Governo. La proposta e l'esame di queste varianti non arresteranno la decorrenza dei termini stabiliti nell'articolo 3, a condizione però che il Governo comunichi alla Società le proprie decisioni su tali varianti entro il termine di due mesi dalla proposta.

Degli eventuali allungamenti di tracciato che derivassero da tali varianti, sarà tenuto conto per la applicazione della annualità di cui all'articolo 9, entro il limite stabilito al successivo articolo 10.

Art. 7.

Espropriazioni, corpo stradale e armamento.

Le espropriazioni stabili per la sede, il corpo stradale, le opere d'arte e le gallerie, ecc., saranno eseguite per un solo binario, salvo:

1° quanto concerne le stazioni e loro dipendenze;

2° i tronchi eventualmente comuni con altre linee, i quali saranno eseguiti per due binari;

3° la galleria del Turchino ed accessi fra le stazioni di Mele e Campoligure sulla linea Genova-Asti, che il Governo avrà facoltà di ordinare venga costrutta a due binari.

Tale disposizione però dovrà essere comunicata alla Società non più tardi di tre mesi dalla data di approvazione della presente Convenzione.

Il Governo provvederà gratuitamente le rotaie ed il minuto materiale metallico per l'armamento delle linee e dei binari nelle stazioni, nei limiti delle quantità risultanti dai progetti approvati.

La Società dovrà richiedere il materiale, indicando di volta in volta la quantità occorrente e il Governo dovrà consegnarlo entro sei mesi dalla fatta richiesta sui vagoni della ferrovia alle stazioni di Velletri, Sparanise, Sampierdarena, Asti, Nizza, Monferrato, Acqui, Avellino, Rocchetta Melfi, Campiglia Marittima, Cuneo e Saluzzo.

Art. 8.

Spesa per le stazioni d'innesto.

Gli innestí delle nuove linee, di che all'articolo 1° della presente Convenzione, alle ferrovie in esercizio od in costruzione, avranno luogo nelle stazioni di Sampierdarena (spalla destra del ponte sul torrente Polcevera), Acquí, Nizza Monferrato, Asti, Avellino, Rocchetta Melfi, Velletri, Sparanise, Campiglia Marittima, Cuneo, Saluzzo.

Gli ampliamenti e gl'impianti, che in conseguenza di questo primo innestarsi delle nuove linee, saranno, a giudizio del Governo, riconosciuti necessari esclusivamente nell'ambito delle dette stazioni per assicurare il regolare e completo servizio di diramazione delle linee ad esse affluenti, andranno a carico dello Stato.

Ogni altra spesa per opere da farsi al di fuori dell'ambito di dette stazioni, sarà tutta a carico della Società.

La Società concorrerà nelle spese occorrenti per gli ampliamenti e gl'impianti di cui nel primo capoverso del presente articolo, colla somma di lire due milioni cinquecento settantasette mila, ripartita negli importi qui appresso indicati:

Innesto di	Sampierdarena	L.	190,000
Id.	Acqui	»	120,000
Id.	Nizza Monferrato . . .	»	287,000
Id.	Asti.	»	200,000
Id.	Avellino	»	135,000
Id.	Rocchetta Melfi	»	88,000
Id.	Velletri	»	270,000
Id.	Sparanise.	»	180,000
Id.	Campiglia Marittima . .	»	120,000
Id.	Cuneo	»	76,000
Id.	Saluzzo	»	911,000
	Totale	L.	2,577,000

Le somme sopra esposte non sono che indicative, e potranno subire spostamenti, restando però fissa ed invariabile quella totale di lire 2,577,000.

I lavori di impianto ed ampliamento, di cui si tratta, saranno eseguiti in ciascuna stazione dalla Società alla quale spetta la direzione del servizio, giusta le norme stabilite nei contratti per le reti Mediterranea ed Adriatica.

Art. 9

Corrispettivi per la costruzione.

Dal giorno successivo a quello in cui scadono per ciascuna linea o tronco di linea i termini stabiliti nell'articolo 3, fino alla scadenza del più lungo di questi termini, di otto anni, saranno pagate alla Società per ciascun chilometro di linea aperto all'esercizio dei viaggiatori e delle merci le seguenti annualità distinte:

Velletri-Terracina	L.	10,711
Sparanise-Gaeta.	»	13,217
Cornia-Piombino	»	8,261
Cuneo-Saluzzo	»	8,619
Rocchetta-Monteverde.	»	15,279
Asti-Acqui-Ovada	»	20,860
Avellino-Paternopoli	»	34,297
Ovada-Campoligure	»	32,070
Polcevera-Mele	»	45,840
Monteverde-Conza.	»	26,138
Paternopoli-S. Angelo	»	22,234
Mele-Campoligure	»	120,744
S. Angelo-Conza	»	19,695

Dalla scadenza del periodo di otto anni di cui all'articolo 3, il Governo pagherà alla Società un'annualità di lire ventimila e cinquecento per ciascun chilometro di linea, salvo quanto è pattuito nel quinto comma dell'articolo 10.

Sarà inoltre pagata alla Società la somma iniziale complementare di lire diciotto milioni dieci mila e settecento cinquantaquattro.

La annualità chilometrica di lire ventimila e cinquecento sarà pagata fino al 31 dicembre 1966.

Il pagamento della annualità sarà fatto semestralmente il 20 giugno ed il 20 dicembre di ciascun anno fino al 31 dicembre 1966, intendendosi, agli effetti del presente articolo, prorogata fino a tale giorno la durata della Società, la quale porterà in conseguenza le necessarie modificazioni al proprio statuto.

La somma iniziale complementare di lire diciotto milioni dieci mila e settecento cinquantaquattro è convertita in undici uguali annualità di lire due milioni centoventisettemila, da pagarsi rispettivamente al 1 luglio degli anni 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899 e 1900, senza detrazione alcuna per tasse od imposte, presenti e future.

Le suddette annualità figureranno fra gli introiti lordi del conto costruzioni della Società, e quindi contribuiranno alla determinazione del reddito netto.

Nel caso poi che il Governo facesse uso della facoltà che si è riservata all'articolo 7, di ordinare cioè la costruzione della galleria del Turchino della linea Genova-Ovada-Asti a doppio binario coi relativi accessi fra le stazioni di Mele e Campoligure, esso pagherà alla Società un'altra somma complementare di otto milioni e settecento cinquantamila lire in cinque eguali rate d'un milione e settecento cinquantamila lire ciascuna, rispettivamente al 1 luglio degli anni 1893, 1894, 1895, 1896 e 1897, senza detrazione alcuna per tasse ed imposte presenti e future.

Art. 10.

Applicazione della annualità chilometrica.

L'applicazione della annualità chilometrica di che al precedente articolo, alle linee, tronchi o tratti di linee, sarà fatta sulla lunghezza effettiva misurata nel modo seguente:

a) Se la linea, tronco o tratto di linea è compresa fra due stazioni estreme, già esistenti, la lunghezza sarà misurata fra gli assi dei fabbricati viaggiatori delle medesime;

b) Quando una delle stazioni di una linea tronco o tratto di linea è stazione terminale, detta stazione sarà compresa nella misura per

tutta la lunghezza del suo binario principale di corsa; tale disposizione si applicherà pure nella misurazione di un tratto di linea, quando questo abbia una stazione provvisoriamente terminale;

c) Nella misurazione definitiva di ciascuna linea da farsi dopo aperta intieramente all'esercizio, la lunghezza sarà computata nel modo stabilito alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo.

A favore della Società sarà ammessa una tolleranza del tre per cento in più sulla lunghezza complessiva di metri 389,502, di cui all'articolo 2, per gli allungamenti che eventualmente potessero derivare dalle varianti introdotte su proposta della Società, come all'articolo 6, a condizione però che nessuna linea risulti di una lunghezza superiore del sei per cento e quella per essa indicata nell'articolo 2.

Il di più, oltre il tre per cento complessivo od il sei per cento per ciascuna linea, non sarà computato nè per l'applicazione della suddetta annualità, nè per il pagamento di altro qualsiasi corrispettivo, tanto di costruzione quanto di esercizio.

I tronchi che fossero comuni fra una delle linee affidate in costruzione con la presente convenzione ed un'altra linea costruita o da costruire dovranno essere a due binari.

Per questi tronchi, fino alla lunghezza complessiva di chilometri quattro, si pagherà l'intera annualità stabilita secondo i casi dall'articolo 9 della presente Convenzione.

Art. 11.

Compenso per gli studi.

Con l'annualità chilometrica citata all'antecedente articolo 9 si intendono compensate anche le spese fatte dalla Società per tutti i progetti relativi alle linee di cui nella presente Convenzione, mentre da parte del Governo vengono gratuitamente ceduti alla Società tutti i progetti da esso studiati finora per le linee medesime. In conseguenza di ciò la Società verserà nelle casse dello Stato, entro tre mesi dalla data di approvazione della presente Convenzione l'ammontare di quelle somme che avesse eventualmente percepite dallo Stato fino alla data medesima a titolo di rimborso per spese di studi e progetti delle linee contemplate dallo articolo 1.

Art. 12.

Trasporti in servizio. - Nolo di materiale mobile.

Per la costruzione, il consolidamento, e in generale per tutti i lavori occorrenti alle linee indicate nel primo articolo della presente Convenzione, la Società è autorizzata a trasportare in servizio sulla intera rete Mediterranea in esercizio e sui tratti di nuova costruzione i materiali, attrezzi e meccanismi ed oggetti di consumo, occorrenti alle medesime, come pure gli operai e le persone addette alla esecuzione e direzione dei relativi lavori e provviste.

Gli appaltatori pagheranno alla Società, a titolo di rimborso spese, e perciò da non computarsi nei prodotti dell'esercizio, la tassa di due centesimi per chilometro percorso dalle persone o per tonnellata chilometrica degli oggetti di cui sopra, trasportati per loro conto sulle linee della rete Mediterranea in esercizio.

Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 35 del contratto di esercizio della rete Mediterranea per quanto riflette la misura del nolo dovuto dalla Società al Governo per l'uso del materiale rotabile, durante il tempo che sarà adoperato nei trasporti in servizio sopra autorizzati, come pure per ciò che riguarda il computo delle percorrenze del medesimo materiale rotabile, agli effetti dell'articolo 19 del capitolato di esercizio della rete Mediterranea.

Art. 13.

Esercizio durante il vigente contratto per la rete Mediterranea.

Dal giorno in cui si apre una linea, un tronco o tratto di linea, e fino alla scadenza del vigente contratto per la rete Mediterranea, l'esercizio sarà fatto secondo il contratto e il capitolato per la rete stessa, approvati con legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), salvo quanto è in contrario stabilito con la presente Convenzione.

I tratti eventualmente comuni fra le nuove linee o fra alcune di esse e quelle in esercizio o da costruirsi dalle reti Mediterranea e Adriatica, saranno considerati come due tronchi distinti per il computo del corrispettivo di esercizio, ma il corrispettivo totale sarà diminuito di lire settecento cinquanta per chilometro effettivo di tronco comune.

Saranno interamente a carico della Società le spese di qualunque natura, necessarie per la buona manutenzione e conservazione e per il regolare esercizio delle linee affidate in costruzione. In queste spese si comprendono tutte quelle necessarie per riparare i danni cagionati da vizi di costruzione, da casi fortuiti e di forza maggiore, incluse quelle di cui all'articolo 56 del capitolato per la rete Mediterranea.

Saranno pure a carico della Società le spese relative all'armamento delle linee e delle stazioni e quelle per i lavori di cui al secondo comma dell'articolo 59 del capitolato annesso al contratto per l'esercizio della rete Mediterranea, esclusi i raddoppiamenti delle linee. La Cassa per gli aumenti patrimoniali rimane esonerata da queste spese.

Gli ampliamenti però richiesti dall'incremento del traffico delle altre linee affluenti alle stazioni d'innesto indicate all'articolo 8, e quelli resi necessari dagli eventuali innesti di nuove ferrovie in qualunque punto delle linee affidate in costruzione con la presente Convenzione, saranno dalla Società eseguiti a spese del proprietario di dette linee, come all'articolo 8 del capitolato di esercizio per la rete Mediterranea.

In compenso degli oneri indicati nel presente articolo, sarà pagata alla Società, oltre i corrispettivi di cui all'articolo 8, la somma annua di lire 200 per chilometro di linea, e cesserà il versamento annuo di lire 200 per chilometro nel fondo di riserva per i casi di forza maggiore, stabilito dall'articolo 73 del capitolato per la rete Mediterranea.

Alla rinnovazione del materiale metallico di armamento sarà provveduto mediante il fondo speciale di riserva a tale effetto istituito coll'articolo 19, n. 2, del contratto per l'esercizio della rete Mediterranea.

Qualora però occorressero ricambi al materiale di armamento, fornito dal Governo, nei primi cinque anni di impiego, vi si provvederà a spese dei fornitori, a norma della garanzia stipulata in proposito dal Governo nei contratti relativi.

Art. 14.

Aumento del capitale sociale ed emissione di obbligazioni.

Per l'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, la Società è autorizzata a portare da 135 a 180 milioni il suo capitale in azioni ed a procurarsi il rimanente capitale necessario con emissione di proprie obbligazioni.

I versamenti fatti sulle azioni saranno aggiunti al capitale sociale in azioni di cento trentacinque milioni di lire, a tutti gli effetti di cui all'articolo 24 del vigente contratto per l'esercizio della rete Mediterranea, fino a che continuerà ad essere in vigore il contratto medesimo.

Art. 15.

Favore all'industria nazionale. Norme amministrative per la esecuzione di lavori e provviste.

Alle provviste di materiale fisso, occorrente alla costruzione ed all'esercizio delle linee che formano oggetto della presente Convenzione, saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 21 del vigente capitolato per l'esercizio della rete Mediterranea.

Ai lavori ed alle provviste che la Società dovrà eseguire, non a proprie spese, saranno estese le disposizioni che si applicano pei lavori e per le provviste di cui nella prima parte dell'articolo 65 del capitolato predetto.

Art. 16.

Vigilanza dei lavori.

Il Governo farà sorvegliare la buona esecuzione delle opere secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulle strade ferrate. La Società dovrà dare tutte le giustificazioni e spiegazioni di cui fosse richiesta, e somministrare tutti i mezzi di verificazione richiesti per eseguire scandagli nelle opere d'arte e nei fabbricati, ed in generale per l'esercizio del diritto di sorveglianza che al Governo compete.

Art. 17.

Tasse di registro.

La presente Convenzione, gli atti per l'aumento del capitale in azioni e per l'emissione delle obbligazioni e per le occorrenti modificazioni allo statuto sociale, ed i contratti ed atti riflettenti le espropriazioni, che la Società stipulerà per la costruzione delle linee comprese nella presente Convenzione, saranno soggetti al diritto fisso di lire italiane *una*, ed andranno esenti da ogni diritto proporzionale di registro.

Art. 18.

Cessione della concessione.

La Società, senza esserne autorizzata per legge, non potrà cedere nè in tutto nè in parte la concessione, la costruzione o l'esercizio delle linee alle quali si riferisce la presente Convenzione.

Art. 19.

Multe e premi.

Qualora la Società, senza giustificati motivi di forza maggiore, tardasse a dare eseguita ed armata una linea o tronco di linea in modo da essere aperto al servizio dei viaggiatori e delle merci, oltre il termine fissato dall'articolo 3 della presente Convenzione, andrà soggetta ad una multa a favore del Governo. Questa multa sarà nella misura di un quarto della annualità chilometrica propria stabilita dall'articolo 9, per ogni chilometro di cui sia ritardata l'apertura, e in ragione del tempo, per il quale duri il ritardo.

Il Governo preleverà l'ammontare delle multe, nelle quali incorresse la Società, sugli altri corrispettivi dovuti alla medesima.

Qualora il Governo ordini l'apertura anticipata al servizio dei viaggiatori e delle merci di qualche tronco o tratto di linea, decorrerà dal giorno di apertura la annualità propria pattuita all'articolo 9, per i chilometri aperti in anticipazione.

Art. 20.

Controversie — Arbitrati.

Qualora sorgano controversie per la interpretazione o la esecuzione del presente contratto, in quanto riguardano le costruzioni, la Società dovrà rivolgersi direttamente al Ministro dei lavori pubblici, al quale spetterà decidere in proposito.

Nel caso di discrepanza fra il Ministro suddetto e il concessionario le controversie che fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno deferite ad un giudizio di arbitri da nominarsi, di volta in volta, in numero di cinque.

Il Governo e la Società nomineranno due arbitri ciascuno; i quattro eletti procederanno d'accordo alla nomina del quinto, al quale spetterà la presidenza del collegio arbitrale che avrà sede in Roma.

In caso di disaccordo, il quinto arbitro sarà nominato dal presidente della Corte d'appello di Roma.

Gli arbitri pronuncieranno secondo le regole di diritto, ma le parti potranno d'accordo, caso per caso, autorizzarli a pronunciare come amichevoli compositori; però nelle questioni tecniche relative alla esecuzione dei lavori, la cui definizione sia urgente, gli arbitri pronuncieranno come amichevoli compositori.

Art. 21.

Validità della Convenzione e sua decorrenza.

La presente Convenzione avrà effetto dal 1° settembre 1888, ma non s'intenderà definitiva nè valida se non sarà stata accettata dall'assemblea generale degli azionisti della Società ed approvata per legge.

Articolo addizionale.

Maggiore spesa per rendere comune una tratta della linea locale Sparanise-Gaeta colla diretta litoranea Roma-Napoli.

A parziale deroga delle condizioni contenute nella presente Convenzione per quanto si riferisce alla linea *Sparanise-Gaeta*, la Società, a richiesta del Governo, si obbliga di costruire, colle modalità di una linea di primaria importanza, il tratto della ferrovia suddetta compreso fra la stazione di Minturno e la Sella interposta fra i Monti Rotondo e Dragone nelle vicinanze di Gaeta, allo scopo di farlo servire come tratto comune alla ferrovia diretta litoranea Roma-Napoli.

Il maggior costo, il modo ed il tempo di pagamento della costruzione di questa tratta, in confronto delle modalità stabilite all'articolo 4 della presente Convenzione, saranno determinati d'accordo fra le parti, ed in caso di discrepanza, dagli arbitri, di cui all'articolo 20.

Come conseguenza della adozione delle modalità di una linea di primaria importanza nel tratto sovra accennato necessitandosi nello stesso un maggior percorso di metri 1824, la lunghezza della linea Sparanise-Gaeta, in luogo di chilometri 54,270, quale risulta dall'articolo 3, verrà ritenuta di chilometri 56,094, e ciò agli effetti degli articoli 9 e 10.

Nella determinazione del corrispettivo da assegnarsi alla Società per l'adattamento del tratto in questione, sarà dedotto dal suo maggior costo un capitale corrispondente alla annualità chilometrica che il Governo pagherà sulla maggior lunghezza sovracitata.

Fatto in Roma, quest'oggi ventuno giugno dell'anno mille ottocento ottantotto, in doppio originale.

Sottoscritti all'originale:

Il Ministro dei lavori pubblici
GIUSEPPE SARACCO.

Il Ministro delle finanze e Ministro per interim *del Tesoro*
AGOSTINO MAGLIANI.

Il Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione
della Società italiana
per le Strade ferrate del Mediterraneo
ANTONIO ALLIEVI.
GIUSEPPE OLIVA *testimonio.*
ADOLFO ROSSI, *testimonio.*

Il Capo sezione al Ministero dei lavori pubblici,
delegato alla stipulazione dei contratti
MARIANO FRIGERI.

Per copia conforme ad uso amministrativo:
Il Capo sezione al Ministero dei lavori pubblici,
delegato alla stipulazione dei contratti
MARIANO FRIGERI.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici
GIUSEPPE SARACCO.

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze, interim *del Tesoro*
A. MAGLIANI.

CONVENZIONE

con la Società per le Strade ferrate della Sicilia, 21 giugno 1888

Convenzione per la costruzione delle linee ferroviarie Scordia-Caltagirone e Noto-Licata e del binario di diramazione dalla stazione al Porto di Siracusa.

Fra

S. E. il Ministro dei lavori pubblici, commendatore Giuseppe Saracco,

e S. E. il Ministro delle finanze e Ministro *per interim* del tesoro, commendatore Agostino Magliani,

contraenti in nome dello Stato,

ed

il commendatore Adolfo Billia, direttore generale della Società italiana per le Strade ferrate della Sicilia, contraente in nome della Società medesima,

si è addivenuto alla seguente Convenzione, da sostituirsi a quella in data 18 aprile 1888.

Art. 1.

Denominazione e tracciato delle linee.

È affidata alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia la costruzione delle seguenti linee di strade ferrate:

1° una linea da Scordia a Caltagirone per contrada Fildidonna, Militello, contrada Nocifero e Grammichele;

2° una linea da Noto a Licata, per contrada Bonfalà, pianura di Rosolini e Spaccaforno (avvicinandosi alla marina di Pozzallo), Valle Scicli-Modica, Valle dell'Erminio, altipiano di Ragusa, Comiso, Vittoria e piano di Terranova;

3° una diramazione dalla stazione al porto di Siracusa.

Art. 2.

Lunghezza delle linee.

Salve le condizioni di cui all'articolo 10, la lunghezza delle linee di cui la Società assume la costruzione, resta approssimativamente fissata come appresso:

1° Linea Scordia-Caltagirone	M.	51,520
2° Id. Noto Licata	»	180,048
3° Diramazione dalla stazione al porto di Siracusa	»	1,250
Totale	M.	232,818

Art. 3.

Termini per l'apertura all'esercizio.

I termini per dare eseguite ed armate le linee o i tronchi di linea, in modo da poter essere aperte con regolarità e sicurezza al servizio dei viaggiatori e delle merci, sono stabiliti come appresso, con decorrenza dal giorno in cui sarà comunicata alla Società l'approvazione dei rispettivi piani e profili di esecuzione:

3 anni per i tronchi:

Noto-Modica e Licata-Terranova e per la diramazione della stazione al porto di Siracusa;

4 anni per la linea:

Scordia-Caltagirone;

5 anni per il tronco:

Comiso-Terranova;

6 anni per il tronco:

Modica-Comiso.

Art. 4.

Condizioni tecniche e modalità di costruzione.

La Società dovrà osservare, anche per quanto concerne le condizioni tecniche, le modalità e i materiali da costruzione, tutte le disposizioni contenute nella legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, in quanto non siano derogate dalla presente Convenzione.

La Società dovrà inoltre osservare le seguenti norme e prescrizioni:

a) Larghezza della piattaforma stradale m. 5,00.

b) Altezza della massicciata m. 0,50.

c) Larghezza della massicciata al piano superiore delle rotaie m. 3,00.

d) Dimensioni delle traverse: metri 2 e centimetri 60 di lunghezza, centimetri 22 di larghezza, centimetri 13 di altezza;

e) Armamento a giunto sospeso con rotaie di 9 metri di lunghezza e del peso a metro lineare di chilogrammi 36;

f) Larghezza libera delle opere d'arte fra i parapetti metri 4 50;

g) Larghezza minima delle gallerie al livello delle rotaie metri 4 20;

h) Altezza dal piano delle rotaie all'intradosso del vôlto nelle gallerie metri 5.50;

i) Nicchie in galleria da una sola parte a distanza di trenta metri, con marciapiedi dalla parte delle nicchie;

k) Le modalità in genere del corpo stradale, delle gallerie e delle opere d'arte minori, saranno conformi a moduli da presentarsi all'approvazione del Governo, pigliando per norma i tipi esistenti nelle strade ferrate della Sicilia;

l) Le curve e le pendenze staranno nei limiti seguenti:

raggio minimo delle curve metri trecento, con facoltà alla Società di ridurlo a metri duecentocinquanta per le curve agli ingressi nelle stazioni;

pendenza massima venticinque per mille per la linea Noto-Licata e ventotto per mille per la linea Scordia-Caltagirone, con facoltà alla Società di portarla al trenta per mille tra Grammichele e Caltagirone.

Art. 5.

Progetti di esecuzione.

La Società presenterà all'approvazione del Governo i progetti definitivi di esecuzione, in doppio esemplare, entro un anno dalla data della legge, con cui verrà sanzionata la presente Convenzione, per la linea Scordia-Caltagirone, per la diramazione al porto di Siracusa e per i tronchi Noto-Modica e Licata-Terranova, e dentro due anni dalla stessa data, per i tronchi Modica-Comiso e Comiso-Terranova.

I progetti definitivi comprenderanno i piani nella scala da uno a duemila, ed i profili longitudinali nella scala da uno a duemila per le lunghezze, e da uno a duecento per le altezze, con indicazione della natura, della posizione e della distribuzione degli edifizi, delle opere accessorie, deviazioni di strade, case cantoniere, passi a livello, e delle stazioni lungo le linee.

Per tutti indistintamente i fabbricati delle stazioni, come per gli edifizi principali lungo le linee e per i ponti che avranno una luce maggiore di dieci metri, dovranno presentarsi all'approvazione del Governo i relativi progetti particolareggiati, prima di incominciarne l'esecuzione.

Art. 6.

Varianti.

La Società, in qualunque stadio delle costruzioni, potrà proporre varianti ai progetti approvati, le quali, nel limite delle modalità generali fissate dalla presente Convenzione, avessero per oggetto di migliorare le condizioni della costruzione o dell'esercizio delle nuove linee.

Le varianti non potranno venire eseguite senza la preventiva approvazione del Governo La proposta e l'esame di queste varianti non arresteranno la decorrenza dei termini stabiliti nell'articolo 3, a condizione però che il Governo comunichi alla Società le proprie decisioni su tali varianti dentro il termine di due mesi dalla proposta.

Degli eventuali allungamenti di tracciato, che derivassero da tali varianti, sarà tenuto conto per l'applicazione delle annualità di cui all'articolo 9, entro il limite stabilito al successivo articolo 10.

Art. 7.

Espropiazioni, corpo stradale e armamento

Le espropriazioni stabili per la sede, il corpo stradale, le opere d'arte e le gallerie, ecc., saranno eseguite per un solo binario, salvo quanto concerne le stazioni e loro dipendenze, ed i tronchi eventualmente comuni con altre linee, i quali saranno eseguiti per due binari.

Il Governo provvederà gratuitamente le rotaie ed il minuto materiale metallico per l'armamento delle linee e dei binari delle stazioni (tranne che per la diramazione al porto di Siracusa), nei limiti delle quantità risultanti dai progetti approvati.

La Società dovrà richiedere il materiale, indicando di volta in volta la quantità occorrente, e il Governo dovrà consegnarlo, entro sei mesi dalla fatta richiesta, sui vagoni della ferrovia alle stazioni di Scordia, Noto e Licata.

Art. 8.

Spesa per le stazioni d'innesto.

Gli innesti delle nuove linee, di che all' articolo 1 della presente Convenzione, alle ferrovie in esercizio ed in costruzione, avranno luogo nelle stazioni di Scordia, Noto, Licata e Siracusa.

Gli ampliamenti e gl'impianti, che in conseguenza di questo primo innestarsi delle nuove linee, saranno, a giudizio del Governo, riconosciuti necessari esclusivamente nell'ambito delle dette stazioni, per assicurare il regolare e completo servizio di diramazione delle linee ad esse affluenti, andranno a carico dello Stato.

Ogni altra spesa per opere da farsi al di fuori dell'ambito di dette stazioni sarà tutto a carico della Società.

La Società concorrerà nelle spese occorrenti per i suddetti impianti ed ampliamenti, ed in quella occorrente per l'ampliamento della stazione di Valsavoja, per lo spostamento della stazione di Licata e per la costruzione della diramazione al porto di Siracusa, con la somma di lire 2,044,000, ripartita negli importi qui appresso indicati:

1° Stazione di Valsavoja	L.	205,000
2° Id. Licata	»	1,174,000
3° Id. Siracusa	»	65,000
4° Diramazione al porto di Siracusa	»	600,000
Totale	L.	2,044,000

Le somme sopra esposte non sono che indicative, potranno subire spostamenti, restando però fissa ed invariabile quella totale di 2,044,000 lire.

I lavori di cui si tratta saranno eseguiti dalla Società.

Art. 9.

Corrispettivi per la costruzione.

Dal giorno successivo a quello in cui scadono per ciascuna linea o tronco di linea i termini stabiliti nell'articolo 3 fino alla scadenza del più lungo di questi termini, di sei anni, saranno pagate alla Società per ciascun chilometro di linea aperto al servizio dei viaggiatori e delle merci le seguenti annualità distinte:

Noto-Modica	L.	20,337
Licata-Terranova	»	16,514
Stazione di Siracusa-Porto	»	35,381
Scordia-Caltagirone	»	18,120
Comiso-Terranova	»	15,907
Modica-Comiso	»	35,109

Dalla scadenza del periodo di 6 anni di cui all' articolo 3, il Governo pagherà alla Società una annualità di lire ventimila e cinquecento per chilometro di linea, salvo quanto è pattuito nel quinto comma dell'articolo 10.

L'annualità chilometrica di lire ventimila e cinquecento sarà pagata fino al 31 dicembre 1966.

Il pagamento dell'annualità sarà fatto semestralmente il 20 giugno ed il 20 dicembre di ciascun anno fino al 31 dicembre 1966, intendendosi agli effetti del presente articolo, prorogata fino a tale giorno la durata della Società, la quale porterà in conseguenza le necessarie modificazioni al proprio statuto.

Art. 10.

Applicazione dell'annualità chilometrica.

L'applicazione dell'annualità, di che al precedente articolo, alle linee tronchi o tratti di linee, sarà fatta sulla lunghezza effettiva misurata nel modo seguente:

a) Se la linea, tronco o tratto di linea è compresa fra due stazioni estreme, già esistenti, la lunghezza sarà misurata fra gli assi dei fabbricati viaggiatori delle medesime.

b) Quando una delle stazioni di una linea, tronco o tratto di linea, è stazione terminale, detta stazione sarà compresa nella misura per tutta la lunghezza del suo binario principale di corsa; tale disposizione si applicherà pure nella misurazione di un tratto di linea, quando questa abbia una stazione provvisoriamente terminale.

c) Nella misurazione definitiva di ciascuna linea, da farsi dopo aperta intieramente all'esercizio, la lunghezza sarà computata nel modo stabilito alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo.

A favore della Società sarà ammessa una tolleranza del tre per cento in più sulla lungezza complessiva di metri 232,818, di cui all'articolo 2, per gli allungamenti che eventualmente potessero derivare dalle varianti introdotte su proposta della Società, come all'articolo 6, a condizione però, che nessuna linea risulti di una lunghezza superiore del 6 per cento a quella per essa indicata nell'articolo 2.

Il di più, oltre il tre per cento, non sarà computato, nè per l'applicazione della suddetta annualità, nè per il pagamento di altro qualsiasi corrispettivo, tanto di costruzione quanto di esercizio.

I tronchi che fossero comuni fra una delle linee affidate in costruzione con la presente Convenzione ed un'altra linea costruita o da costruire, dovranno essere a due binari.

Per questi tronchi, fino alla lunghezza complessiva di due chilometri, si pagherà l'intiera annualità stabilita secondo i casi dall'articolo 9 della presente Convenzione.

Art. 11.

Compenso per gli studi.

Con l'annualità chilometrica citata all'antecedente articolo 9 si intendono compensate anche le spese fatte dalla Società per tutti i progetti relativi alle linee di cui alla presente Convenzione, mentre da parte del Governo vengono gratuitamente ceduti alla Società tutti i progetti da esso studiati finora per le linee medesime. In conseguenza di ciò la Società verserà nelle casse dello Stato dentro tre mesi dal'a data di approvazione della presente Convenzione, l'ammontare di quelle somme che avesse percepite dallo Stato fino alla data medesima, a titolo di rimborso per spese di studi e progetti delle linee contemplate nell'articolo 1.

Art. 12.

Trasporti in servizio — Nolo di materiale mobile.

Per la costruzione, il consolidamento, e in generale per tutti i lavori occorrenti alle linee indicate nel primo articolo della presente Convenzione, la Società è autorizzata a trasportare in servizio sulla intera rete Sicula in esercizio e sui tratti di nuova costruzione i materiali, attrezzi, e meccanismi ed oggetti di consumo, occorrenti alle medesime, come pure gli operai e le altre persone addette alla esecuzione e direzione dei relativi lavori e delle provviste.

Gli appaltatori pagheranno alla Società, a titolo di rimborso spese, e perciò da non computarsi nei prodotti dell'esercizio, la tassa di due centesimi per chilometro percorso dalle persone o per tonnellata chilometrica degli oggetti di cui sopra, trasportati per loro conto sulle linee della rete Sicula in esercizio.

Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 32 del contratto di esercizio della rete Sicula per quanto riflette la misura del nolo, dovuto dalla Società al Governo, per l'uso del materiale rotabile, durante il tempo che sarà adoperato nei trasporti in servizio sopra autorizzati, come pure per ciò che riguarda il computo delle percorrenze del medesimo materiale rotabile, agli effetti dell'articolo 19 del capitolato di esercizio della rete Sicula.

Art. 13.

Esercizio durante il vigente contratto per la rete Sicula.

Dal giorno in cui si apre una linea, un tronco o tratto di linea, e fino alla scadenza del vigente contratto per la rete Sicula, l'esercizio sarà fatto secondo il contratto e il capitolato per la rete stessa, approvati con legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), salvo quanto è in contrario stabilito con la presente Convenzione.

I tratti eventualmente comuni fra le nuove linee o fra alcune di esse e quelle in esercizio o da costruirsi della rete Sicula, saranno considerati come due tratti distinti per il computo del corrispettivo di esercizio, ma il corrispettivo totale sarà diminuito di lire settecentocinquanta per chilometro effettivo di tratto comune. Allo stesso effetto i binari di regresso saranno assimilati ai tratti comuni.

Saranno intieramente a carico della Società le spese di qualunque natura, necessarie per la buona manutenzione e conservazione e per il regolare esercizio delle linee affidate in costruzione. In queste spese si comprendono tutte quelle necessarie per riparare i danni cagionati da vizii di costruzione, da casi fortuiti e di forza maggiore, incluse quelle di cui all'articolo 52 del capitolato per la rete Sicula.

Saranno pure a carico della Società le spese relative all'armamento delle linee e delle stazioni e quelle per i lavori di cui al secondo comma dell'articolo 55 del capitolato annesso al contratto per l'eser-

cizio della rete Sicula, esclusi i raddoppiamenti delle linee. La Cassa per gli aumenti patrimoniali rimane esonerata da queste spese.

Gli ampliamenti però richiesti dall'incremento del traffico delle altre linee affluenti alle stazioni d'innesto indicate all'articolo 8, e quelli resi necessari dagli eventuali innesti di nuove ferrovie in qualunque punto delle linee affidate in costruzione con la presente Convenzione, saranno dalla Società eseguiti a spese del proprietario di dette linee, come all'articolo 5 del capitolato di esercizio per la rete Sicula.

In compenso degli oneri indicati nel presente articolo, sarà pagata alla Società, oltre i corrispettivi di cui all'articolo 9, la somma annua di lire 250 per chilometro di linea, e cesserà il versamento annuo di lire 250 per chilometro nel fondo di riserva per i casi di forza maggiore, stabilito dall'articolo 69 del capitolato per la rete Sicula.

Alla rinnovazione del materiale metallico di armamento sarà provveduto mediante il fondo speciale di riserva a tale effetto istituito coll'articolo 16, n. 2, del contratto per l'esercizio della rete Sicula.

Qualora occorressero ricambi al materiale d'armamento, fornito dal Governo, nei primi cinque anni di impiego, vi si provvederà a spese dei fornitori, a norma della garanzia stipulata in proposito dal Governo nei contratti relativi.

Art. 14.

Aumento del capitale sociale ed emissione di obbligazioni.

Per l'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, la Società è autorizzata a portare da quindici a venti milioni il suo capitale in azioni, ed a procurarsi il rimanente capitale necessario con emissione di obbligazioni, a termini dell'articolo 171 del Codice di commercio.

I versamenti fatti sulle azioni, saranno aggiunti al capitale sociale in azioni di quindici milioni di lire, a tutti gli effetti di cui all'articolo 21 del vigente contratto per l'esercizio della rete Sicula, fino a che continuerà ad essere in vigore il contratto medesimo.

Art. 15.

Favore all'industria nazionale.
Norme amministrative per la esecuzione di lavori e provviste.

Alle provviste di materiale fisso, occorrenti alla costruzione ed all'esercizio delle linee che formano oggetto della presente Convenzione, saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 17 del vigente capitolato er l'esercizio della rete Sicula.

Ai lavori ed alle provviste che la Società dovrà eseguire, non a proprie spese, saranno estese le disposizioni che si applicano pei lavori e per le provviste di cui nella prima parte dell'articolo 61 del capitolato predetto.

Art. 16.

Vigilanza dei lavori.

Il Governo farà sorvegliare la buona esecuzione delle opere, secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulle strade ferrate. La Società dovrà dare tutte le giustificazioni e spiegazioni di cui fosse richiesta e somministrare tutti i mezzi di verificazione richiesti per eseguire scandagli nelle opere d'arte e nei fabbricati, ed in generale per l'esercizio del diritto di sorveglianza che al Governo compete.

Art. 17.

Tasse di registro.

La presente Convenzione, gli atti per l'aumento del capitale in azioni e per l'emissione di obbligazioni, e per le occorrenti modificazioni allo statuto sociale, ed i contratti ed atti riflettenti le espropriazioni che la Società stipulerà per la costruzione delle linee comprese nella presente Convenzione, saranno soggetti al diritto fisso di lire italiane una, ed andranno esenti da ogni diritto proporzionale di registro.

Art. 18.

Cessione della concessione.

La Società, senza esserne autorizzata per legge, non potrà cedere nè in tutto nè in parte la concessione, la costruzione o l'esercizio delle linee alle quali si riferisce la presente Convenzione.

Art. 19.

Multe e premi.

Qualora la Società, senza giustificati motivi di forza maggiore, tardasse a dare eseguita ed armata una linea o tronco di linea in modo da essere aperta al servizio dei viaggiatori e delle merci, oltre il termine fissato dall'articolo 3 della presente Convenzione, andrà soggetta ad una multa a favore del Governo. Questa multa sarà nella misura di un quarto della annualità chilometrica propria stabilita dall'articolo 9, per ogni chilometro di cui sia ritardata l'apertura, e in ragione del tempo, per il quale duri il ritardo.

Il Governo preleverà l'ammontare delle multe, nelle quali incorresse la Società, sui corrispettivi dovuti alla medesima per l'esercizio delle linee complementari.

Qualora il Governo ordini l'apertura anticipata al servizio dei viaggiatori e delle merci di qualche tronco o tratto di linea, decorrerà dal giorno di apertura l'annualità propria pattuita all'articolo 9, per i chilometri aperti in anticipazione.

Art. 20.

Controversie — Arbitrati.

Qualora sorgano controversie per la interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, in quanto riguardano le costruzioni, la Società dovrà rivolgersi direttamente al Ministro dei lavori pubblici, al quale spetterà il decidere in proposito.

Nel caso di discrepanza fra il Ministro suddetto e il concessionario, le controversie, che fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno deferite ad un giudizio di arbitri, da nominarsi, di volta in volta, in numero di cinque.

Il Governo e la Società nomineranno due arbitri ciascuno; i quattro eletti procederanno d'accordo alla nomina del quinto, a cui spetterà la presidenza del collegio arbitrale che avrà sede in Roma.

In caso di disaccordo, il quinto arbitro sarà nominato dal presidente della Corte d'appello di Roma.

Gli arbitri pronuncieranno secondo le regole di diritto, ma le parti potranno di accordo, caso per caso, autorizzarli a pronunciare come amichevoli compositori. Però nelle questioni tecniche relative alla esecuzione de' lavori, la cui definizione sia urgente, gli arbitri pronuncieranno come amichevoli compositori.

Art. 21.

Validità ella Convenzione — Sua decorrenza.

La presente convenzione avrà effetto dal 1° settembre 1888, non si intenderà definitiva nè valida se non sarà accettata dall' assemblea generale degli azionisti della Società, ed approvata per legge.

Fatto in Roma quest'oggi ventuno giugno mille ottocento ottantotto, in doppio originale.

Sottoscritti all'originale:

Il Ministro dei lavori pubblici.
GIUSEPPE SARACCO.
Il Ministro delle finanze e Ministro per interim *del Tesoro*
AGOSTINO MAGLIANI.
Il Dirittore generale
della Società italiana per le Strade ferrate della Sicilia
ADOLFO BILLIA.
ADOLFO ROSSI, testimonio.
ENRICO SCIALOIA, testimonio:
Il Capo sezione al Ministero dei lavori pubblici,
delegato alla stipulazione dei contratti
MARIANO FRIGERI.

Per copia conforme ad uso amministrativo:
Il Capo sezione al Ministero dei lavori pubblici,
delegato alla stipulazione dei contratti
MARIANO FRIGERI.
Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici
GIUSEPPE SARACCO.
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze, interim *del Tesoro*
A. MAGLIANI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Pensioni ***liquidate dalla Corte dei conti:***

Con deliberazioni 20 giugno 1888:

Bacci Agata, vedova di Masetti Filippo, lire 783,33.
De Alexandris Alessandro, sotto cassiere nelle Ferrovie, lire 2529.
A carico dello Stato, lire 724
A carico Ferr. A. I., lire 1805
Scarpanito o Scarpaniti Giovanni, sotto ispettore forestale, lire 1576.
Tabboni Luigi, vice cancelliere di Corte di cassazione, lire 2550.
Severi Aureliano, assistente nel Dazio consumo, lire 1008.
A carico dello Stato, lire 81,25
A carico comune Cesena, lire 926,75.
Fumagalli Socrate, delegato di P. S., lire 2400.
Maggio Ignazio, guardia di finanza, lire 226,67.
Rognini Angela, vedova di Venanzoni Gaetano, lire 489.
Meda Giovannina, vedova di Gallimberti Francesco, lire 2317.
Diana Vittoria, vedova di Gelpi Gioacchino, indennità lire 3300.
Lenti Carolina, vedova di Serpieri Achille, lire 2946,75
Serpieri Attilio, orfano di Achille, lire 982,25
Bizzoni Adeleide, vedova di Bertini Salvatore, lire 555,33
Ollino Domenico, magazziniere nelle ferrovie, lire 2160
A carico dello Stato lire, 543,15
A carico Ferr. A. I. lire, 1616,85
Barzaghi Amalia, vedova di Picolli Francesco, lire 912,33
Mendia Matilde, orfana di Ambrogio, lire 233,33.
Fratea Camillo, agente delle Imposte dirette, lire 2773.
Ferranto Carmela, vedova di Calvi Abramo, indennità, lire 3574.
Bosco Margherita, vedova di Abriata Andrea, lire 1080.
A carico dello Stato, lire 263,63
A carico Ferrovia A. I., lire 816,37
Tomassini Luigi, cannoniere di marina, lire 800.
Villareale Giuseppe, archivista al Ministero delle Finanze, lire 1820.
Verdini Giuseppe, padre di Luigi, lire 202,50.
Minola Ginseppe, consigliere di Prefettura, lire 3040.
Elia Diego, contabile di marina, lire 2182.
Del Bene Emilio, guardia carceraria, lire 345.
Dainelli Luigi, colonnello medico, lire 4666.
Casanova Giuseppe, tenente, lire 1128.
Turco Raffaele, secondo nocchiere nei RR. equipaggi, lire 590.
Errichelli Francesco, sotto brigadiere di P. S., lire 300.
Massini Giovanni, appuntato nei carabinieri, lire 470,40.
Cottino Giovanni, appuntato nei carabinieri, lire 460,80.
Belmondo Caccia Camillo, tenente di Vascello (per anni 6 e mesi 6), lire 1255.
Donia-Mercurio Donato, furiere nei veterani, lire 815,55.
Ventura Pompeo, capitano, lire 1582.
Pastore Giovanni, soldato nei Veterani, lire 356.
Cofetti Isidoro, vice cancelliere di Pretura, lire 877.
Riccomanni Bernardino, capo sezione al Ministero della Guerra, lire 2910.
Olivero Girolamo, operaio d'artiglieria, lire 465.
Moreni Paolo, guardia di P. S., lire 275.
Conti Pietro, brigadiere di Finanza, lire 620.
Petriccione Simeone, manovale di marina, lire 300.
Ciliberti Liberatore, vice cancelliere di Pretura, lire 1010.
Cappelletti Carlo, usciere di Prefettura, lire 880.
Piovano Lorenzo, primo ragioniere nelle Intendenze, lire 3778.
Fenili Erminia, vedova di Castelli Cleto, lire 589,66.
Cavallero Pietro, capitano, lire 2199.
Setti Ernesta Maria o Maria Anastasia, vedova di Ferrero Gaspare, lire 240.
Messa Giuseppe, agente delle Imposte dirette, lire 2066.
Schinaia Emanuele, cancelliere di Pretura, lire 1760.
Lorea Paolo, brigadiere di finanza, lire 700.
Giangrossi Luigi, brigadiere di finanza, lire 849,28.
Panico Virginia, vedova di Borgia Emanuele, lire 834, 66.
Tiby Angelo, segretario nell'amministrazione provinciale, lire 2506.
Piazzi Giuseppa, vedova di Silva Carlo, lire 810.
Pandiani Luigia, vedova di Accorsi Napoleone, lire 311.
Angeloni Ersilia, vedova di Gennari Carlo, lire 234,08.
Meloni Luigi, guardia scelta di finanza, lire 543,33.
Lunel di Cortemiglia Camilla, vedova di Capello Giovanni, lire 1950.
Dominici Alberto, guardia di finanza, lire 366,65.
Modena Giuseppe, capo guardia carceraria, lire 770.
Lucini Virginia, vedova di Molinelli Pietro, lire 1437,33.
Cantamessa Amalia, vedova di Scoffone Felice, 464.
Zicari o Zigari Ernesto, brigadiere di finanza, lire 361,25.
Rivara Maria, vedova di Loda Giovanni Battista, lire 350.
Baster Francesco, agente subalterno doganale, lire 800.
Spoti Carlo, orfano di Giuseppe, lire 315.
De Masi M.ª Vincenza, vedova di Guerriero Luigi, lire 188,33.
Cantone Luigia, vedova di Brandino Gaetano, lire 717,66.
Caccialupi Luigia, vedova di Cima Gaspare, lire 450.
Gervasi Pietrantonio, vice cancelliere di Tribunale, lire 1225.
Cambioli Marino, guardia scelta di P. S., lire 275.
Lanza Raffaele, ispettore di finanza, lire 3093.
Cabella M.ª Luigia, vedova di Gallino Giovanni Battista, lire 131,66.
Gerbini Gio. Secondo, furiere nei Veterani, lire 793,65.
Giovacchini Natale, capitano, lire 2712.
Milon Clemente, commissario militare marittimo, lire 2258.
Pelosini Francesco, capitano medico, lire 2258.
Borosi Giovanni, guardia di finanza, lire 485,34.
Bonelli Pietro, maresciallo nei carabinieri, lire 1148.
De Lorenzo Scarabello Santa, vedova di Del Negro Giovanni, lire 341,66.
De Bono Mª. Amalia, figlia del fu Francesco, lire 1020.
Giorgi Giorgio, delegato di P. S., indennità, lire 2333.
Muzzi Raffaele, sotto custode idraulico, lire 576.
Taddeo Filippo, guardia carceraria, indennità, lire 1225.
Onorato Romualdo, vice cancelliere aggiunto di Tribunale, lire 1010.
Sburlino Giacomo, sorvegliante forestale, lire 792.
Masera Vittorio, colonnello commissario, lire 5600.
Caraffa Basilio, segnalatore semaforico, lire 1360.
Corbetta Gaudenzio, capitano, lire 2554
Colla Pietro, guardia scelta di finanza, lire 437,90.
Vuillermin Augusto, capitano, lire 2410.
Mascardi Giuseppe, tenente, lire 1998.
Rossi Giulio, cancelliere di Tribunale, lire 1895.
Manzini Giuseppe, prof. e direttore di Università, lire 4102.
Berti Luigi, maggiore, lire 3484.
Malvicini Carlo, furier maggiore, lire 584.
Iacobellis Francesco, sotto brigadiere di finanza, lire 492,67.
Ghilardi Pietro, maestro nelle scuole elementari, lire 1096.
Griego Carolina, vedova di Ragucci Giuseppe, lire 322.
Biandrà di Reaglie Carlo, tenente generale, lire 8000.
Cecchetti Maddalena, vedova di Matteuzzi Orazio e Matteuzzi Adele, Annibale, Augusto, Luigi, Ercole, Filippo e Guglielmo, orfani del suddetto, lire 354,74.
Benatti Regina, vedova di Pareschi Giacomo, lire 200.
Omezzoli Sante, servente postale, lire 869.
Primi Giorgio, tenente, lire 1850.
Furginele o Fruginele Domenico, presidente di sezione di Corte d'appello (dal 1° gennaio a tutto l'11 febbraio 1888), lire, 5764.
Bertolo Bartolomeo, cancelliere di Tribunale, lire 2916.
Baldo Francesco, prof. di Scuola tecnica, lire 1659.
A carico dello Stato, lire 1490,95.
A carico comune Udine, lire 167,70.
A carico comune Udine, lire } 0,35
A carico Cam. Com. Udine, lire }
Perrotta Luigi, Sotto brigadiere di finanza, lire 596,67.
A carico dello Stato, lire 223,41.
A carico Comune Napoli, lire 373,26
Staro Giuliano, brigadiere di Finanza, lire 700.
A carico dello Stato, lire 416.
A carico del Comune di Napoli, lire 284.
Pastine Gerolamo, capo stazione, lire 1920.
A carico dello Stato, lire 501,39.
A carico Ferr. A. I., lire 1418,61.
Stagni Filippo, impiegato daziario, lire 972.
A carico dello Stato, lire 130,86.
A carico Municipio Cesena, lire 841,14.
Busca Pietro, capitano, lire 2410.
Properzi Maria vedova di Tanturri Vincenzo, indennità, lire 5060.
Barbera Giuseppe, tenente, lire 1482.

MINISTERO DI AGRICOLTURA,

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I^a

ELENCO delle dichiarazioni per diritti d'autore sulle opere dell'ingegno inscritte nel registro generale del Ministero agosto 1875 n. 2652 e del 18 maggio 1882 n. 756 approvato con Regio decreto

Dichiarazioni presentate in tempo utile — Articolo 27, paragrafo 1, del

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
27915	Mengozzi Giuseppe . . .	*Thuscæ Romandiolæ Ceres*, Carmen Georgicum, adjecta italica versione (La Cerere della Romagna Toscana, Carme Georgico in versi latini, con la traduzione italiana in ottava rima).	Tipografia Cappelli. Rocca San Casciano, 27 maggio 1888.
27916	Brogi Carlo	*La proclamazione dell'indipenpenza del Brasile* (7 settembre 1822). (Riproduzione fotografica dal dipinto del prof. Pedro Americo de Figueireda).	Fotografia Brogi Giacomo. Firenze, maggio 1888.
27917	Smiles Samuele. . . .	*Vita e lavoro.* Studio sugli uomini insigni per operosità, cultura ed ingegno. (Traduzione di Sofia Fortini-Santarelli).	Tipografia G. Barbèra. Firenze, 28 maggio 1888.
27918	Luxardo Ottorino . . .	*Guida allo studio della Merciologia.* (Parte generale).	Tipografia Fagnani e Galeazzi. Bergamo, 23 maggio 1888.
27919	Westerhout (van) Niccolò	*Menuetto* per pianoforte (in *sol* maggiore)	Calcografia Santojanni. Napoli, 28 febbraio 1888.
27920	Lombard dott. Federigo .	*La terapia endo-uterina.* (Studio pratico)	Tipografia Valenti. Pisa, 27 maggio 1888.
27921	Majelli Giuseppe F. . .	*Jucunda-Oblivia.* (Versi)	Tipografie Elzeviriana. Roma, maggio 1888.
27923	Pinna-Nurchis A. L. . .	*Catechismo agrario* ad uso degli allievi agricoltori, con un prontuario di vocaboli attinenti all'agricoltura. (Opera divisa in due parti).	Tipografia Canelles. Iglesias 1888.
27925	Rotundo Tommaso . . .	*Nuovo metodo* per apprendere la lettura e la scrittura della lingua italiana.	Tipografia fratelli Pansini. Bari, 1888.
27926	—	*Ricordo Programma* della gara d'esecuzione musicale	Tipografia Editrice Cooperativa. Torino, 3 giugno 1888
27927	Casati dott. Giuseppe .	*Quadro sinottico di zoologia.* Classificazione degli animali . .	Unione Tipografica Bresciana. Brescia, 20 marzo 1888.
27930	Serato Andrea	*Gavotta* per pianoforte (N. di Catalogo 929)	Calcografia Pigna e Rovida. Milano, 6 aprile 1888.
27931	Samara Spiro	*Amore* (Eros). Romanza. (Versi di G. Camburoglos). Versione ritmica dal greco di Vincenzo Valle. (N. di Catalogo 945).	Detta, 6 id. 1888.
27933	Castegnaro Alvise . . .	*Don Pedro di Castiglia.* Opera in tre atti ed un prologo. (Libretto poesia).	Tipografia G. Burato. Vicenza, 5 giugno 1888.
27934	D'Emilio Luigi	*Il primo decennio.* (Catalogo di prodotti chimico-farmaceutici). .	Tipografia dell'Arte della stampa. Firenze, 1888
27935	Seppilli Armando . . .	*Egli . . .* Chitarrata. (Pezzo per canto con accompagnamento di pianoforte. N. di Catalogo 978).	Calcografia Pigna e Rovida. Milano, 18 maggio 1888.
27936	Pepe Vittorio	*Posilipo.* Mazurka per pianoforte. (N di Catalogo 949)	Detta, id. 1888
27937	Detto	*Mergellina.* Mazurka per pianoforte. (N. di Catalogo 950) . . .	Detta, id. 1888.
27938	Spindler A Pilamo . .	*Felsennelken.* (Garofani d'Alpe.) Mazurka per pianoforte. (N. di Catalogo 958).	Detta, 5 giugno 1888.
27939	Detto	*Il Valzer dell'Esposizione.* (Per pianoforte solo. N. di Cat. 2644).	Detta, 26 aprile 1888.

INDUSTRIA E COMMERCIO

— SEZIONE SECONDA — (DIRITTI D'AUTORE)

durante il mese di **giugno 1888** *per gli effetti del Testo unico delle leggi del 25 giugno 1865 n. 2337, del 10 del 19 settembre 1882, n. 1012 (Serie 3ª) e delle Convenzioni internaz. in vigore.*

Testo unico delle leggi ecc. del 19 settembre 1882, num. 1012 (Serie 3ª).

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
MENGOZZI GIUSEPPE	Pisa	27 maggio 1888	2	
BROGI CARLO	Firenze	25 id. 1888	2	
BARBÈRA G (Ditta editrice)	Id.	28 id. 1888	2	
LUXARDO prof. OTTORINO	Bergamo	Id.	2	
SANTOJANNI GIUSEPPE (Editore)	Napoli	Id.	2	
LOMBARD dott. FEDERICO	Pisa	Id.	2	
MAJELLI GIUSEPPE FAUSTO	Roma	Id.	2	
PINNA-NURCHIS ANTIOCO LUIGI	Cagliari	30 id. 1888	2	
ROTUNDO TOMMASO	Bari	28 id. 1888	2	
BARONETTO LUIGI, Direttore della Tipografia Cooperativa Torinese	Torino	4 giugno 1888	2	
CASATI dott. GIUSEPPE	Brescia	30 maggio 1888	2	
PIGNA e ROVIDA (Editori)	Milano	2 giugno 1888	2	
Detti	Id.	d.	2	
CASTEGNARO ALVISE	Vicenza	5 id. 1888	2	
D'EMILIO LUIGI	Napoli	6 id. 1888	2	
PIGNA e ROVIDA (Editori)	Milano	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id	Id.	2	

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
27940	TILLAUX P.	*Trattato di anatomia topografica colle applicazioni alla chirurgia.* (Seconda edizione italiana sull'ultima francese del dott. G. Zuccheri-Tosio, riveduta ed annotata dal dott. Lorenzo Tenchini, con figure a colori intercalate nel testo).	(Edizione dott. F. Vallardi). Milano, 1888.
27941	NEUMAN dott. CARLO . .	*Manuale di elettroterapia* ad uso dei medici pratici. (Versione italiana del dott. Celso Sighicelli, con 65 incisioni intercalate nel testo).	Detta, 1888.
27942	SCHWEIGER - LERCHENFELD ARMAND	*L'Adriatico.* Traduzione con note del prof. Felice De Angeli) . .	Detta, 1888.
27943	CORTESE ing. FEDERICO .	*Piano* di massima per un quartiere settentrionale alla città. (Napoli) (ridotto e modificato per inserirvi il prolungamento di via del Duomo con giardini pubblici su i serbatoi a Capodimonte). (Relazione illustrativa con pianta topografica).	Tipografia S. Sebastiano e Fototipia Biondi. Napoli, maggio 1888.
27944	VERNIE R. (pseudonimo).	*I giustizieri del popolo*	Tipografia Solaro. Torino, 21 aprile 1888.
27945	BERTOLINI EMANUELE . .	*Grammatica dèl Volapük* ad uso degli italiani.	Tipografia Candeletti. G. Torino, 1888
27946	BRACCIONI PAOLINO . . .	*Trattato di Aritmetica e Geometria* ad uso degli allievi del corso inferiore delle scuole serali di disegno.	Tipografia Tarizzo e figlio. Torino, 30 maggio 1888.
27947	SOMANO ANGELO	*Essai* sur les locutions familières et populaires de la langue française, destinées à preparer les élèves à la conversation.	Tipografia Pietro Martini. Genova, 7 giugno 1888.
27948	BENZONI prof. R. . . .	*Il monismo dinamico* e sue attinenze coi principali sistemi moderni di filosofia.	(Edizione Loescher e Seeber). Tipografia dell' Arte della stampa diretta da S. Landi Firenze, 11 giugno 1888.
27949	GIANOTTI LUIGI	*Da Torino a Roma.* Ricordi di un antico allievo della Regia Militare Accademia di Torino. (Seconda edizione riveduta e corretta con aggiunta sino al 9 gennaio 1878).	Tipografia editrice Candeletti. Torino, 1888.
27950	PASINI ANTOINE	*Guide* de la Basilique Saint-Marc à Venise	Tipografia Marin L. Schio, 1° maggio 1888.
27951	VETRARI ROMUALDO . . .	*La condizione giuridica degli impiegati civili dello Stato.* Confronti fra le leggi italiane e germaniche.	Tipografia Soncinlana. Fano (a cura della Sinossi Giuridica), 9 giugno 1888.
27952	ABBATE ENRICO	*Guida* al Gran Sasso d'Italia (pubblicata per cura della Sezione di Roma del Club Alpino Italiano).	Tipografia Sciolla Ippolito. Roma, 12 giugno 1888.
27954	LIVI GIOVANNI.	*Napoleone all'isola d'Elba,* secondo le carte di un archivio segreto ed altre edite ed inedite.	Tipografia Treves fratelli. Milano, 7 maggio 1888.
27955	—	*Bologna, l'Emilia e le Marche.* (Guide Treves fratelli)	Detta, 4 id 1888.
27956	—	*Napoli e suoi dintorni* (Guide Treves fratelli)	Detta, 2 id. 1888.
27957	OTIS GIACOMO.	*I piccoli venditori di giornali.* Racconto (illustrato da 12 incisioni).	Detta, 7 id. 1888.
27958	GIURIATI DOMENICO . . .	*Memorie di un vecchio avvocato*	Detta, 4 id. 1888.
27959	GAUTHIER VINCENZO . .	*La ricetta,* manuale pratico per il medico esercente ed il farmacista (Annuario terapeutico della terapia moderna - Anno 1°).	(Edizione Facco e C.) Tipografia De Angelis Bellisario. Napoli, 1888.
27961	PANZACCHI ENRICO . . .	*Nuove liriche*	Tipografia Treves Fratelli, Milano, 7 maggio 1888.
27962	FOLCHETTO (pseudonimo).	*La vita a Parigi* (1887) con prefazione di Giulio Claretie (Anno 2°)	Detta, 7 id. 1888.
27963	DE MARCHI EMILIO . . .	*Il cappello del prete.* Romanzo	Detta, 7 id. 1888.
27964	ANDREOLI CARLO	*Le stagioni,* Scene per pianoforte (N. di Catalogo 52834) . . .	Calcografia Ricordi Milano, 14 maggio 1888.
27965	TOSTI F. PAOLO	*Marechiare.* Canto napoletano di S. Di Giacomo. (Traduzione ritmica di R. E. Pagliara (per soprano o tenore. N. di Catalogo 52414).	Detta, 3 id. 1888.

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
VALLARDI dott. FRANCESCO (Casa editrice)	Milano	8 maggio 1888	2	Art. 24 del testo unico delle leggi. Depositata la puntata prima.
Detto	Id.	Id.	2	
Detto	Id.	Id.	2	Art. 24 del testo unico delle leggi. Depositate le prime 14 dispense.
CORTESE ing. FEDERICO	Napoli	9 giugno 1888	2	
DE SPIGLIATI RICCARDO (R. Vernie)	Torino	5 Id. 1888	2	Art. 24 del testo unico delle leggi. Depositate le prime 12 dispense.
BERTOLINI EMANUELE	Id.	6 Id. 1888	2	
TARIZZO GIUSEPPE e figlio (Editori)	Id.	Id.	2	
SOMANO ANGELO	Genova	7 id. 1888	2	
BENZONI dott. prof. Roberto	Firenze	11 Id. 1888	2	Art. 24 del testo unico delle leggi. Depositata la parte 1ª.
CANDELETTI G.	Torino	6 Id. 1888	2	
PASINI can. D. ANTONIO	Vicenza	Id.	2	
MURATORI PIETRO, PORTO VITO, VERONA ERNESTO	Roma	11 id. 1888	2	
ABBATE dott. ENRICO	Id.	12 Id. 1888	2	
TREVES fratelli (Editori).	Milano	12 Id. 1888	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
GAUTHIER dott. VINCENZO	Napoli	13 id. 1888	2	
TREVES, fratelli (Editori)	Milano	12 id. 1888	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
RICORDI G. E C. (Ditta)	Id.	13 id. 1888	2	
Detta	Id.	Id.	2	

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
27966	Ascenso Antonio . . .	*Clamavi ad te, Domine.* Preghiera per violino con accompagnamento di harmonium.	Calcografia Ricordi. Milano, 5 aprile 1888.
27967	Miceli Giorgio	*Fiore d'inverno.* Melodia per soprano o tenore. Parole di E. Parente (N. di Catalogo 52819).	Detta, 30 maggio 1888.
27968	Ricci Corrado	*Apologo d'amore* (per mezzo soprano o baritono). (Poesia di C. Ricci. (N. di Catalogo 52825).	Detta, id. 1888.
27969	Sehrrein Paulus . . .	*Jubel-Seifenfest.* Polka brillante (per pianoforte). (N. di Catalogo 52941).	Detta 28 id. 1888.
27970	Crugnola ing. Gaetano .	*Ferrovia economica fra Montesilvano e Penne.* Progetto di massima (Relazione espilcativa e tre tavole di disegno).	Tipografia Negro A. F. Torino, 1888.
27971	Muzzani ing. Igino . . .	*Tracciamento delle gallerie e delle opere d'arte ad asse curvilineo sul terreno.* Memoria. (Due volumetti. *Testo e tavole).*	Detta, 1888.
27972	Pizzardo can. Giuseppe .	*Il Missionario catechista,* ossia Conferenze popolari sopra i sacramenti della penitenza e dell'eucaristia ad uso delle S. missioni ed esercizi. (Seconda edizione).	(Edizione Tappi C.) Tipografia Subalpina, Torino. 1888.
27973	—	*Il viaggiatore.* Orario delle ferrovie, reti Adriatica e Mediterranea e dei Tramvia.	Tipografia Stianti F. e C. Firenze, giugno 1888.
27974	Ghislanzoni Antonio . .	*Carmosina.* Dramma lirico in tre atti posto in musica dal maestro João Gomes de Araujo. (Libretto).	Tipografia Ricordi G. e C. Milano, 1° maggio 1888.
27975	Lisei Cesare	*Jenny Lind.* Note biografiche	Detta, 21 maggio 1888.
27976	Tosti F. Paolo	*Senza speranza!* (The love that came too late). Melodia. Parole di F. E. Weatherly. (Versione italiana di O. Ricci. (N. 1 Originale per soprano o tenore. N. di Catalogo 52867)	Calcografia Ricordi G. e C. Milano, 19 maggio 1888.
27977	Detto	*Invito di maggio* (It came with the merry may love). (Ephemeral). Melodia Parole di White Melville. Versione italiana di Ferdinando Fontana. (N. 1 Originale per soprano o tenore. (N. di Catalogo 52808).	Detta, 19 id. 1888.
27978	Detto	*We have loved.* Song. Words by John Muir. (N. 1. Original in E. flat. (N. di Catalogo 52303).	Detta, 3 id. 1888.
27979	Costa P. Mario	*Ohi, Carolì!* (O cary, dear!). A popular neapolitan song, with italian and english words. (English words by Theo Marzials. Imitazione ritmica di R. E. Pagliara dal napolitano di S. Di Giacomo. N. 1 in D. (N. di Catalogo 52299).	Detta, 1° id. 1888.
27980	Avolio Giovanni	*Otello* di G. Verdi. Trio per violino, violoncello e pianoforte. (N. di Catalogo 52827).	Detta 30 id. 1888.
27981	Arditi Luigi	*Gloire!* Valse pour piano. (Num. di Catalogo 52911).	Detta, 25 id. 1888.
27982	Mattei Tito	*Umberto.* Waltz. A remembrance of the italian exhibition (London 1888). N. di Catalogo 52913).	Detta, id. 1888.
27983	Gomes A. Carlos . . .	*Mestizia.* Pensiero funebre per pianoforte (N. di Catalogo 52835).	Detta, 28 id. 1888
27984	Trinchera ing. Beniamino	*Proposta* per difendere dalle onde e bonificare il litorale occidentale della città di Napoli mediante opere utili alle industrie marittime (con pianta planimetrica).	Tipografia A. Morano. Napoli, 1888.
27986	Jacometti A. A. . . .	*Separazione delle acque Trajana e Paola.* Proposta	Tipografia Cecchini. Roma, 15 giugno 1888.
27987	Alfani Augusto	*Alessandro Manzoni* ricordato al popolo e alla gioventù. (Piccola Biblioteca del Popolo Italiano, vol. 35).	Tipografia Barbèra Firenze, 20 giugno 1888.
27988	Ricca Salerno prof. Giuseppe.	*Scienza delle Finanze.* (Manuali Barbèra, vol. 3°)	Detta, id. 1888.
27990	Di Lorenzo Tommaso . .	*Eliodoro* (incisione tratta dal dipinto di Raffaello Sanzio) . . .	Regia Calcografia. Roma, giugno 1888.
27991	Martini Michelangelo . .	*La creazione della donna* (incisione tratta dal dipinto di Michelangelo).	Detta giugno 1888.
27995	Peraglie J.	*Gavotte* en *do* majeur (Op. 43) pour piano seul. (N. di Cat. 16237).	Calcografia Giudici e Strada. Torino, 22 marzo 1888.

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
RICORDI C. e G. (Ditta)	Milano	13 giugno 1888	2	
Detta	Id.	Id.	2	
Detta	Id.	Id.	2	
Detta	Id.	Id.	2	
NEGRO AUGUSTO FEDERICO (Editore)	Torino	12 id. 1888	2	
Detto	Id.	Id.	2	
TAPPI CLEMENTE (Editore)	Id.	14 id. 1888	2	
STIANTI FRANCESCO (Editore)	Firenze	15 id. 1888	2	Depositato l'orario del mese di giugno 1888, anno 1°, n. 5.
RICORDI G. e C. (Ditta)	Milano	13 id. 1888	2	Rappres. la prima volta il 1° maggio 1888 al teatro Dal Verme in Milano.
Detta	Id.	Id.	2	
Detta	Id.	Id.	2	
Detta	Id.	Id.	2	
Detta	Id.	Id.	2	
Detta	Id.	Id.	2	
Detta	Id.	Id.	2	
Detta	Id.	Id.	2	
Detta	Id.	Id.	2	
Detta	Id.	Id.	2	
TRINCHERA ing. BENIAMINO	Napoli	19 id. 1888	2	
JACOMETTI ANGEL'ANTONIO	Roma	21 id. 1888	2	
BARBÈRA G. (Ditta)	Firenze	20 id. 1888	2	
Detta	Id.	Id.	2	
R. Calcografia e per essa ALBERTO MASO GILLI (Direttore)	Roma	23 id. 1888	2	
Detta	Id.	Id.	2	
[illegible]DICI e STRADA (Editori).	Torino	14 id. 1888	2	

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
27996	PERAGLIE J.	*Corinna.* Polka per pianoforte (Op. 47, N. di Catalogo 16314).	Calcografia Giudici e Strada. Torino, 7 maggio 1888.
27997	Detto	*Letzter Rummel* (Ultimi strepiti). Galop per pianoforte (Op. 44, N. di Catalogo 16252).	Detta, 22 marzo 1888.
27998	PROVERA LUIGI	*Evelina.* Polka per pianoforte (N. di Catalogo 16248).	Detta, 19 id. 1888.
27999	Detto	*Capelli d'oro.* Mazurka per pianoforte (N. di Catalogo 16247).	Detta, 19 id. 1888.
28000	DARMAROS HENRY . . .	*Ave Maria* pour voix de ténor avec accompagnement de piano (Op. 16. N. di Catalogo 16313).	Detta, 5 giugno 1888.
28001	BONATI GIOVANNI. . . .	*Fior d'arancio.* Polka per pianoforte (N. di Catalogo 16279).	Detta, 3 aprile 1888.
28002	KOETTIG MAX	*Hélas!* Rêverie pour piano (Op. 20, N. di Catalogo 16278).	Detta, 12 id. 1888.
28003	ALASSIO S..	*Un angiolo di più.* Pensiero mesto per pianoforte (Op. 297, N. di Catalogo 16240).	Detta, 19 marzo 1888.
28004	Detto	*L'astro d'argento.* Idillio per pianoforte (Op. 275, N. di Catalogo 16137).	Detta, 21 aprile 1888.
28005	MEALE G.	*Printanière* Polka pour le piano (N. di Catalogo 16246).	Detta, 23 marzo 1888.
28006	Detto	*Sensitiva.* Mazurka per pianoforte (N. di Catalogo 16245).	Detta, 23 id. 1888.
28007	FRANCESCHINI E.	*La zanzara.* Petit morceau caractéristique pour orchestre (transcription pour piano seul) (N. di Catalogo 16271).	Detta, 26 aprile 1888.
28008	Detto	*Le vieux ballet.* Petit morceau caractéristique pour orchestre (transcription pour piano seul) (N. di Catalogo 16272.)	Detta, 26 id. 1888.
28009	Detto	*La danse des enfants.* Petit morceau caractéristique pour orchestre (transcription pour piano seul) (N. di Catalogo 16273).	Detta, 26 id. 1888.
28010	Detto	*La mère désolée.* Petit morceau caractéristique pour orchestre (transcription pour piano seul) (N. di Catalogo 16274).	Detta, 26 id. 1888.
28011	Detto	*Le chant champêtre.* Petit morceau caractéristique pour orchestre (transcription pour piano seul) (N. di Catalogo 16275)	Detta, 26 id. 1888.
28013	CORTE ERNESTO.	*Metà quaresima.* Polka per pianoforte (N. di Catalogo 16265). .	Detta, 23 marzo 1888.
28014	BECUCCI E.	*Ultima speranza.* Notturno per pianoforte (Op. 186 N di Catalogo 16114).	Detta, 15 id. 1888.
28016	BEARD GIORGIO M. . . .	*Il nervosismo americano,* le sue cause e le sue conseguenze (traduzione di Sofia Fortini-Santarelli).	Tipografia Lapi S. Città di Castello, gennaio 1888.
28017	PASSET dottor GIUSEPPE (Perroncito dottor E. e Bosio dott. Ottavio, collaboratori).	*Ricettario veterinario.* (tascabile)	Unione Tipografica Editrice Torino, 16 giugno 1888.
28018	CURCIO GIORGIO	*Sul riordinamento dell'imposta fondiaria.* Commento teorico-pratico alla legge 1° marzo 1886, al regolamento 2 agosto 1887 e alle leggi relative.	Detta, 16 giugno 1888.
28022	TRINCH sac. NICOLA. . .	*Regole principali per servir bene la Santa Messa* proposte alle persone secolari.	Tipografia Giusti Raff. Livorno, 26 maggio 1888.
28023	HORST GIULIO	*Suocera demonio.* Dramma in tre atti in prosa (Traduzione dal tedesco: *Dämon Schiviegermuttër,* del dottor Cesare Garimberti).	—

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
GIUDICI e STRADA (Editori di musica).	Torino	14 giugno 1888	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
LAPI SCIPIONE (Editore)	Perugia	21 febbraio 1888	2	
SOCIETÀ L'UNIONE TIPOGRAFICA EDIT. TOR.	Torino	22 giugno 1888	2	
Detta	Id.	Id.	2	
TRINCH sac. NICOLA	Livorno	27 id. 1888	2	
GARIMBERTI dott. CESARE e per esso GIUSEPPE VIERO DORO (Procuratore)	Roma	28 id. 1888	2	Art. 23 del testo unico delle leggi. — Non mai rappresentato in Italia.

Dichiarazioni presentate in tempo tardivo — Art. 27 § 2 del testo

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
27913	Bresgen Fasano	*Trattato delle malattie del naso, della cavità orale, della faringe, laringe, trachea ed esofago* (Traduzione dal tedesco di Adolfo Fasano.	Unione Tipografica editrice. Torino 1° gennaio 1888.
27914	Ennis M. R. A. T. . .	*Ottavio.* Racconto del primo secolo dell'èra cristiana (Versione italiana dall'inglese del sacerdote D. Defendente Monti M. O.)	(Edizione D. Vitalini, Genova) Tipogr. del Popolo Pistoiese. Pistoia, gennaio 1888.
27922	Lanzini Paolo	*D. Pedro dei Medina.* Operetta musicale in tre atti (Partitura).	—
27924	Da Napoli padre Bernardo (cappuccino).	*Gesù maestro di spirito* proposto ai fedeli	Tipografia De Falco Domenico e figli. Napoli 1887.
27928	Mariani Emilio	*Bice di Sanfiorenzo.* Dramma in quattro atti	(Edizione Barbini) Tipografia Wilmant di G. Bonelli e C. Milano, marzo 1888.
27929	Saruggia M., Clerici G., Lualdi L., Tosi L., Pozzi G.	*Insegnamento della lettura e scrittura contemporanea* (Seconda edizione riveduta e corretta).	Tipo-litografia Volonterio. Busto Arsizio, 15 novembre 1887.
27932	Vanbianchi Arturo . . .	*Tristezza e speranza.* Meditazione per pianoforte (N. di Catalogo 901).	Calcografia Pigna e Rovida. Milano, 14 ottobre 1887.
27953	Sala prof. sac. Carlo Adelchi.	*Le sacre ufficiature della settimana santa* secondo il rito romano, con note e dissertazioni (Edizione nuovissima).	(Edizione ditta Gerosa e Grandi). Tipografia degli Operai. Milano, gennaio 1887.
27960	Sarra Raffaele	*Semejologia e diagnosi* delle malattie dell'infanzia e fanciullezza (Con illustrazione).	Tipografia Lanciano e D'Ordia. Napoli, gennaio 1888.
27985	Trinchera ing. Beniamino	*Nuovo sistema per la costruzione delle opere a mare,* proposto per due bacini da raddobbo in Genova, pei quali è aperto concorso internazionale (Con tavola di disegni).	Tipografia Società in accomandita A. Bellisario e C. Napoli, 1887.
27989	Olivati Gerolamo . . .	*Manuale di geografia fisica e politica* teorico-pratica ad uso delle scuole secondarie, tecniche, nautiche e militari.	Tipografia Giusti Raff. Livorno, gennaio 1888.
27992	Behr Franz	*Oeil d'azur* (Blau aeuglein). Morceau brillant pour piano (N. di Catalogo 16092).	Calcografia Giudici e Strada, Torino, 26 gennaio 1888.
27993	Detto	*Jolis propos d'amour* (Liebesgespräch). Morceau élégant pour piano (N. di Catalogo 16093).	Detta, id. 1888.
27994	Mattei P.	*Vicino a te!* (With you). Romanza per canto con accompagnamento di pianoforte (Parafrasi ritmica di E. Golisciani. (N. di Catalogo 16070).	Detta, 17 id. 1888.
28012	Galimberti G.	*La ratoira.* Mazurka (per pianoforte). Op. 151 (N. di Cat. 15891).	Detta, 21 febbraio 1887.
28015	Becucci E.	*Sardanapalo* di G. Libani. Fantasia brillante (sull'opera) per pianoforte (Op. 185.) (N. di Catalogo 16157).	Detta, 31 gennaio 1888.
28019	Arrigo Giuseppe . . .	*Messa da requiem* a tre voci (due tenori e basso). Op. 175 (Partitura).	(Edizione Muzzi G.) Litografia Spellani-Consorti. Roma, 1879.
28020	Carré M.	*Mirella.* Melodramma in quattro atti e sei quadri posto in musica dal maestro Carlo Gounod (Traduzione italiana di Giuseppe Zaffira) (Libretto).	Tipografia Sonzogno. Milano, 1886.
28021	Gounod Carlo	*Mirella.* Melodramma id. di M. Carré (Traduzione italiana di Giuseppe Zaffira). Riduzione dell'opera intera per canto e pianoforte.	Calcografia Sonzogno. Milano, 1886.

unico delle leggi ecc. del 19 settembre 1882, n. 1012 (Serie 3ª)

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
Unione tipografica editrice torinese	Torino	11 maggio 1888	2	
Le Brun Ariodante	Firenze	26 Id. 1888	2	
Lanzini Paolo	Roma	29 id. 1888	2	Art. 23 del testo unico delle leggi. Rappresentata la prima volta il 6 aprile 1887 al R. Teatro Nuovo in Firenze.
D'Andrea Michele (in religione padre Bernardo da Napoli, cappuccino)	Napoli	1° giugno 1888	2	
Mariani dott. Emilio	Milano	4 maggio 1888	2	Rappresentato la prima volta il 27 luglio 1886 al Teatro Balbo di Torino.
Saruggia M., Clerici Giovannina, Lualdi Luigia, Tosi Livia, Pozzi Giuseppina	Id.	30 id. 1888	2	
Pigna e Rovida (Editori)	Id.	2 giugno 1888	2	
Sala prof. sac. Carlo Adelchi	Milano	8 id. 1888	2	
Sarra dott. Raffaele	Napoli	14 Id. 1888	2	
Trinchera ing. Beniamino	Id.	19 id. 1888	2	
Olivati prof. Gerolamo	Livorno	24 aprile 1888	2	
Giudici e Strada (Editori)	Torino	14 giugno 1888	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Arrigo Giuseppe	Id.	23 id. 1888	2	
Sonzogno Edoardo (Editore)	Milano	25 id. 1888	2	
Detto	Id.	Id.	2	

Parti di opere depositate in continuazione ai depositi precedentemente fatti

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
12448	CURIONI prof. GIOVANNI	*Appendice all'arte di fabbricare*	Tipoalcografia Negro A. F. Torino, 1887.
17594	GARELLI DELLA MOREA GIUSTO EMANUELE.	*Annuario di giurisprudenza contemporanea, amministrativa e finanziaria* con illustrazioni e commenti.	Tipografia detto, id 1888.
23544	FOSSATI dott. FRANCESCO	*Società storica* per la provincia e antica diocesi di Como. (Periodico).	Tipografia provinciale Ostinelli F. di C. A. Como, 1888.
26634	CRUGNOLA ing. G.	*Dizionario tecnico d'ingegneria e di architettura* nelle lingue italiana, francese, inglese e tedesca, compresovi le scienze, arti e mestieri affini.	Detta, 1888.
26686	CAPPA ing. SCIPIONE	*Album degli Ingegneri ed Architetti.* Scelta collezione di disegni delle più pregiate costruzioni moderne italiane e delle loro dipendenze ed accessori che possono maggiormente interessare i cultori dell'arte edificatoria.	Tipolitografia Negro A. F. Torino, 1886-88.
26718	BECHIS sac. MICHELE	*Repertorium biblicum,* seu totius sacrae scripturae concordantiae juxta vulgatae editionis exemplar Sisti V Pontif. Maximi jussu recognitum et Clementis VIII auctoritate editum, praeter alphabeticum ordinem in grammaticalem redactae.	Tipografia Canonica B. e figlio Torino, 1888.
27352	SCHMIDL CARLO	*Dizionario universale dei musicisti*	Tipografia Ricordi. Milano, 1888.
27729	SFORZA BENVENUTI F.	*Dizionario biografico Cremasco*	Tipografia Cazzamalli C. Crema, 1888.

ELENCO N. **11** *delle opere riservate, per diritti d'autore, con speciale dichiarazione, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012*

N. d'ordine	Numero di iscrizione nel registro generale	NOME DELL' AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
8694	27922	LANZINI PAOLO	*D. Pedro dei Medina.* Operetta musicale in tre atti. (Partitura).	Rappresentata la prima volta il 6 aprile 1887 al Regio Teatro Nuovo in Firenze.
9695	27928	MARIANI EMILIO	*Bice di Sanfiorenzo.* Dramma in quattro atti	1888. Rappresentato la prima volta il 27 luglio 1886 al Teatro Balbo di Torino.

Art. 24 del Testo unico delle leggi, ecc., 19 settembre 1882, numero 1012 (Serie 3ª).

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA DELLA PRESENTAZIONE		Tassa pagata	OSSERVAZIONI
		attuale	precedente (1° deposito)	Lire	
NEGRO cav. AUGUSTO FEDERICO (Editore)	Torino	18 giugno 1888	20 ottobre 1878	—	Depos. la t. n. 17 come seguito alle 16 dell'atlante del vol. VI.
Detto	Id.	12 giugno 1888	26 novembre 1881	2	Depositati fas. 17-24 (n. 161 168) per l'anno 1886.
FOSSATI dott. FRANCESCO (segretario della società medesima)	Como	29 maggio 1888	24 ottobre 1884	—	Depositati i fascicoli 23-24 (vol. VI).
Detto	Id.	Id.	6 giugno 1887	2	Depositate le dispense dal n. 2 al 21 inclus. del v. I
Detto	Id.	Id.	30 maggio 1887	2	Dep. i fas. 8 e 12 della serie 1 ed il 1 fas. della serie 2ª.
BECHIS sac. MICHELE	Id.	18 giugno 1888	4 luglio 1887	—	Deposit. la par. 2. (ultima).
RICORDI G. E C. (Ditta)	Milano	13 giugno 1888	11 gennaio 1888	—	Depositata la 4. dispensa.
SFORZA BENVENUTI conte FRANCESCO e CAZZAMALLI CARLO (Editore)	Cremona	20 giugno 1888	9 aprile 1888	—	Depositata la 3. dispensa.

a sensi dell'articolo 14 del Testo unico delle leggi sui diritti d'autore, (Serie 3ª), **durante la prima quindicina del mese di giugno 1888.**

NOME di chi ha presentata la dichiarazione	PREFETTURA cui è stata presentata la dichiarazione	CERTIFICATO PREFETTIZIO		TASSA pagata lire	OSSERVAZIONI
		Numero di registro	DATA della presentazione		
LANZINI PAOLO	Roma	1179	29 maggio 1888	10	Art. 23 del testo unico delle leggi.
MARIANI dott. EMILIO	Milano	229	4 maggio 1888	10	

ELENCO N. **12** *delle opere riservate per diritti d'autore con speciale dichiarazione, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (Serie 3ª)* **durante la**

Num. d'ordine	Numero di iscrizione nel registro generale	NOME DELL' AUTORE	TITOLO DELL' OPERA	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
8696	27974	Ghislanzoni Antonio . .	*Carmosina.* Dramma lirico in tre atti posto in musica dal maestro João Gomes de Araujo (Libretto).	1888. Rappresentato per la prima volta il 1º maggio 1888 al teatro Dal Verme in Milano.
8697	27976	Tosti F. Paolo	*Senza speranza!* (The love that came too late). Melodia. Parole di F. E. Weatherly. Versione italiana di O. Ricci (N. 1. Originale per soprano o tenore. N. di Catalogo 52867).	1888
8698	27977	Detto	*Invito di maggio* (It came with the merry may love) (Ephemeral). Melodia. Parole di White Melville. Versione italiana di Ferdinando Fontana (N. 1 Originale per soprano o tenore. N. di Catalago 52808).	1888
8699	27979	Costa P. Mario	*Ohì, Carolì!* (O cary, dear!) A popular neapolitan song, with italian and english words (English words by Theo Marzials. Imitazione ritmica di R. E. Pagliara dal napolitano di S. Di Giacomo. N. 1 in D. N. di Catalogo 52299)	1888
8700	27980	Avolio Giovanni . . .	*Otello* di G. Verdi. Trio per violino, violoncello e pianoforte (N. di Catalogo 52827).	1888
8701	27981	Arditi Luigi	*Gloire!* Valse pour piano (N. di Catalogo 52911)	1888
8702	27982	Mattei Tito	*Umberto.* Waltz. A remembrance of the italian exhibition (London, 1888) (N. di Catalogo 52913).	1888
8703	28023	Horst Giulio	*Suocera demonio.* Dramma in tre atti in prosa (Traduzione dal tedesco: *Dämon Schwiegermutter* del dottor Cesare Garimberti).	Non mai rappresentato in Italia.

Roma li 10 luglio 1888.

a sensi dell'articolo 14 del Testo unico delle leggi sui diritti d'autore,

seconda quindicina del mese di giugno 1888.

NOME di chi ha presentata la dichiarazione	PREFETTURA cui è stata presentata la dichiarazione	CERTIFICATO PREFETTIZIO		TASSA pagata lire	OSSERVAZIONI
		Numero di registro	DATA della presentazione		
RICORDI G. e C. (Ditta)	Milano	297	13 giugno 1888	10	
Detta	Id.	299	Id.	10	
Detta	Id.	300	Id.	10	
Detta	Id.	301	Id.	10	
Detta	Id.	303	Id.	10	
Detta	Id.	304	Id.	10	
Detta	Id.	305	Id.	10	
GARIMBERTI dott. CESARE e per esso GIUSEPPE VIERO DORO (Procuratore)	Roma	1185	28 giugno 1888	10	Art. 23 del testo unico delle leggi.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione: G. FADIGA.

MINISTERO DI AGRICOLTURA

SOTTO SEGRETARIO DI STATO — DIVISIONF I[a]

ELENCO delle dichiarazioni per diritti d'autore sulle opere dell'ingegno inscritte nel registro generale del Ministero 1865 *n.* 2337, *del* 10 *agosto* 1875 *n.* 2652 *e del* 18 *maggio* 1882 *n.* 756 *approvato con Regio*

Dichiarazioni presentate in tempo utile — Articolo 27, paragrafo 1, del

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
28025	ALASSIO S.	*Sulle sponde d'Arossia.* Rimembranza per mezzo soprano o baritono con accompagnamento di pianoforte. (Op. 277 N. di catalogo 16138).	Calc. Giudici e Strada. Torino, 26 aprile 1888
28026	LAMBERTI GIUSEPPE . . .	*Ballabile dei Moretti* nell'operetta *Una Baronia effimera.* (Riduzione per pianoforte) (N. di cat. 16276)	Detta, 26 aprile 1888
28027	GARNERI AUGUSTO . . .	*Corso elementare di disegno geometrico* (1ª edizione).	Lit. frat. Bertero e tip. Guadagnini e Candellero. Torino, 1888
28028	SELLITTI ing. GIACINTO. .	*Città di Nocera Inferiore.* Proposte di nuove strade ed osservazioni (con pianta topografica).	Tip. Trani A Napoli, maggio 1888
28029	FERRARI PAOLO	*False famiglie.* Commedia in tre atti (in versi). (Traduzione e riduzione della Commedia in 4 atti (in versi): Les faux ménages di Edouard Pailleron).	Tip. frat. Treves. Milano, 30 agosto 1887
28030	TOSO FRANCESCO. . . .	*Margherita e Mefistofele* (Statua a due faccie, nella cui parte anteriore si raffigura Margherita e nella posteriore Mefistofele (nell'opera *Faust*).	Studio di scultura Toso Franc. Venezia, 1888
28031	GARELLI DELLA MOREA G. E.	*Scienza delle finanze* con annotazioni sul diritto finanziario italiano.	Tip. industriale Gribaudo e Locatelli. Torino, 1888
28035	MERENDA PIETRO . . .	*Vita e apostolato di Schulze-Delitzsch*	Tipografia L Pedone Lauriel, Palermo 1888
28036	TASSIS dott. PIETRO . .	*Peccati e pene nell'inferno dantesco.* Nuove ricerche (2ª edizione).	Tip. Guerra A. Milano, 8 giugno 1888
28037	Detto	*Plutarco ed il Pericle di Plutarco.* Ricerche.	Detta 8 id. 1888
28038	SERAO MATILDE	*L'Italia a Bologna* (con 15 incisioni)	Tip. frat. Treves. Milano, 16 giugno 1888
28039	CASTELNUOVO ENRICO . .	Filippo Bussini Juniore (Romanzo)	Detta, 23 giugno 1888
28040	CLARETIE GIULIO : . .	*La Commediante.* Romanzo (in due volumi)	Detta, 1° giugno 1888
28041	VERNE GIULIO	*Robur il conquistatore* (versione dal francese illustrata con 45 incisioni di Benett).	(Edizione Brigola e C.) Tip. Pagnoni. Milano, 7 luglio 1888
28042	DE SANCTIS GIUSEPPE . .	*Gli immortali.* Monologo di un filosofo.	Tip Quadrio Emilio. Milano, 1 luglio 1888
28043	—	*Don Bosco vivente* (fotografia ritratta da un quadro ad olio del pittore G. Rollini)	Fotogr. Sartori Giuseppe. Torino, 15 giugno 1888
28044	MARTINI prof. FERRUCCIO .	*Esercizio di lingua italiana* (Modello per gli alunni delle scuole)	(Ediz. successori Michele Botto) Tip. Jacquemod. Alessandria, 12 giugno 1888
28045	COCCO-SOLINAS SALVATORE	*Geografia storica della Sardegna*	Tip. Manca L. Sassari, 8 luglio 1888.
28046	FANTACCHIOTTI CESARE . .	*Zuleikha* (busto in scultura)	Studio di scultura Fantacchiotti C. Firenze, 20 maggio 1888
28047	FILIPPINI ERNESTO . . .	*Il canto della schiava bianca*	Tip. dell'Ancora. Siena, maggio 1888
28048	SALGARI EMILIO	*Duemila leghe sotto l'America* (Romanzo in due volumi) . . .	Tip. Guigoni. Milano, giugno 1888
28049	ROCHNER OSCAR (pseudonimo).	*Avviamento allo studio del pianoforte* (in 4 parti) 3ª edizione .	Cal. Rivela M. Napoli, aprile 1888

INDUSTRIA E COMMERCIO

— SEZIONE SECONDA — (DIRITTI D'AUTORE)

durante la **prima quindicina** *del mese di* **luglio 1888** *per gli effetti del Testo unico delle leggi del 25 giugno decreto del* 19 *settembre* 1882, *n.* 1012 (*Serie 3ª*) *e delle Convenzioni internaz. in vigore.*

Testo unico delle leggi ecc. del 19 settembre 1882, num. 1012 (Serie 3ª).

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Diritto fisso pagato Lire	OSSERVAZIONI
GIUDICI E STRADA (Editori)	Torino	30 giugno 1888	2	
DETTI	Id.	Id.	2	
GARNERI AUGUSTO e per esso SECONDO TORTA (procuratore)	Id.	Id.	2	Art. 24 del testo unico delle leggi. — Depositata la parte prima *Problemi grafici di geometria* (28 tavole con 304 figure).
SELLITTI ing. GIACINTO	Napoli	2 luglio 1888	2	
FERRARI PAOLO	Milano	24 novembre 1887	2	
TOSO FRANCESCO (scultore in legno)	Venezia	30 giugno 1888	2	Depositata la riproduzione fotografica.
RISSO BARTOLOMEO (Editore)	Torino	5 luglio 1888	2	
MERENDA prof. PIETRO	Palermo	Id.	2	
TASSIS dott. PIETRO	Milano	7 id. 1888	2	
Detto	Id.	Id.	2	
TREVES F.lli (Editori)	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
BRIGOLA ALFREDO E C. (Editori)	Id.	Id.	2	
DE SANCTIS GIUSEPPE	Id.	Id.	2	
ROSSI GIUSEPPE	Torino	15 giugno 1888	2	
MARTINI prof. FERRUCCIO	Alessandria	3 luglio 1888	2	
COCCO SOLINAS SALVATORE	Sassari	10 id. 1888	2	
FANTACCHIOTTI CESARE (scultore)	Firenze	Id.	2	Depositata la riproduzione fotografica.
FILIPPINI prof. ERNESTO	Siena	11 id. 1888	2	
GUIGONI (Casa editrice)	Milano	12 giugno 1888	2	
RIVELA MODESTINO	Napoli	19 id. 1888	2	

Dichiarazioni presentate in tempo tardivo — Art. 27 § 2 del testo

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
28024	CIARDULLI avv. ENRICO. .	*Della liquidazione e del governo dei demani civici nelle provincie meridionali.* Istituzioni di diritto pubblico specialissimo.	Tipografia De Martini e figlio. Benevento, 7 giugno 1887.
28032	SOTOMAYOR Pbro. DAMASO.	*Los Aztecas.* Desde su advenimiento a la America, Hasta la Elevacion y Caida del Imperio Mexicano.	Tipografia De M. Retes. Mazatlan 1885.
28033	RASTERO I. B.	*Institutiones philosophicæ* (due volumi)	Tipografia Arcivescovile. Genova 1887.
28034	DE TILLIER I. B. . . .	*Historique de la Vallée d'Aoste* (in quattro parti)	Tipografia Louis Mensio. Aosta, 1882-87.

Parti di opere opere depositate in continuazione ai depositi precedentemente fatti —

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
22376	BONGHI RUGGERO. . . .	*Storia di Roma* (con due carte geografiche)	Tipografia Fratelli Treves. Milano, 15 giugno 1888.

***ELENCO N. 13** delle opere riservate, per diritti d'autore, con speciali dichiarazioni approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012*

Num. d'ordine	Numero di iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
8704	28029	FERRARI PAOLO	*False famiglie.* Commedia in tre atti (in versi). (Traduzione e riduzione della commedia in 4 atti (in versi) *Les faux ménages* di Edouard Pailleron).	1887

Roma, il 19 luglio 1888.

unico delle leggi ecc., del 19 settembre 1882 n, 1012 (Serie 3ª)

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
CIARDULLI avv. ENRICO	Foggia	26 giugno 1888	2	Art. 24 del testo unico delle leggi. Depositato il volume primo.
SOTOMAYOR Pbro. DAMASO	Roma	28 id. 1888	2	Detto. Depositato il tomo primo
RASTERO sac. GIOV. BATT.	Genova	6 luglio 1888	2	
LUCAT prof. SILVANO	Torino	Id.	2	

Art. 24 del testo unico delle leggi sui diritti di autore ecc. del 19 settembre 1882, n. 1012 (Serie 3ª).

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA DELLA PRESENTAZIONE		Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
		attuale	precedente (1° deposito)		
TREVES Fratelli (Editori)	Milano	7 luglio 1888	7 aprile 1884	—	Depositato il volume secondo. — *Cronologia e fonti della storia romana.*

a sensi dell'art. 14 *del testo unico delle leggi* 25 *giugno* 1865 *n.* 2337, 10 *agosto* 1875, *n.* 2652 *e* 18 *maggio* 1882, *n.* 756 *(Serie 3ª) durante la* **prima quindicina** *del mese di* **luglio** *1888.*

NOME di chi ha presentato la dichiarazione	Prefettura in cui è stata presentata la dichiarazione	CERTIFICATO PREFETTIZIO		TASSA pagata — lire	OSSERVAZIONI
		Numero di registro	DATA della presentazione		
FERRARI PAOLO	Milano	486	24 novembre 1887	10	

Il Direttore Capo della 1ª Divisione: G. FADIGA.

CONCORSI

AMMINISTRAZIONE DEI TELEGRAFI DELLO STATO

Avviso di concorso per venti posti di Ufficiale Allievo.

È aperto un concorso per 20 posti di ufficiale allievo nell'Amministrazione telegrafica dello Stato, a' termini dell'art. 5 del R. Decreto 16 giugno 1881 n. 316 (serie 3ª), e degli art. 2° e 3° del R. Decreto 28 giugno 1885 n. 3239 (serie 3ª).

L'ammissione al medesimo avrà luogo per esame che si farà nelle città dove risiedono le Direzioni Compartimentali cioè in Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia.

Le domande per l'ammissione dovranno essere stese su carta da bollo da una lira, scritte di proprio pugno dei concorrenti, colla firma debitamente legalizzata dall'Autorità Municipale, e fatte pervenire non più tardi del 31 agosto prossimo venturo alla Direzione Generale dei Telegrafi in Roma, corredate dei documenti seguenti:

a) Diploma di licenza di Liceo o di Istituto tecnico (governativi o pareggiati) avvertendo che la presentazione di tale diploma è di stretto rigore, non accettandosi in surrogazione del medesimo nessun altro titolo equipollente;

b) Certificato del Sindaco del luogo ove il postulante è domiciliato, comprovante essere egli cittadino italiano per nascita o per naturalizzazione;

c) Estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che il postulante abbia compiuto il 17° e non sia entrato nel 26° anno di età alla data del presente avviso;

d) Certificato della Cancelleria del Tribunale avente giurisdizione sul luogo di nascita del postulante, dal quale risultino i suoi buoni precedenti giudiziari;

e) Dichiarazione dei parenti, colla quale si obbligano di fornire al candidato i necessari mezzi di sussistenza fino a che egli non sia nominato con retribuzione;

f) I minorenni dovranno inoltre presentare l'atto di consenso delle persone, da cui civilmente dipendono.

I documenti accennati alle lettere *b)* e *c)* dovranno essere su carta da bollo da 50 centesimi, quello alla lettera *d)* su carta da 50 centesimi, e di data posteriore, e quella del presente avviso; e quello segnato colla lettera *e)* su carta da bollo da una lira, sottoposto alla tassa di registrazione ed anche esso di data posteriore a quella del presente avviso, e quello segnato con *f)* su carta da bollo da una lira e pure di data posteriore a quella del presente avviso

Nell'istanza il postulante dovrà:

1. Indicare il luogo di sua abitazione per le comunicazioni che occorresse di fargli;
2. Fare conoscere quali sono e furono le sue occupazioni, in quali località e presso quali persone od Amministrazioni le esercitò e perchè le abbia abbandonate e ciò rimontando fino alla età di 18 anni.

I concorrenti dovranno a suo tempo produrre un certificato medico dal quale risulti essere essi di costituzione sana, scevri da imperfezioni fisiche che impediscano di servire agli apparati telegrafici in uso negli uffici del Regno.

Tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico di fiducia dell'Amministrazione, il quale sarà loro designato e che dovrà essere da loro pagato.

Le domande che non fossero trovate regolari saranno considerate come non ricevute.

L'Amministrazione si riserva di accertarsi della buona condotta del postulante.

Il programma dell'esame d'ammissione sarà il seguente:

Lingua italiana - Lingua francese - Aritmetica - Algebra - Geometria - Fisica - Chimica - Geografia - Disegno lineare - Calligrafia (Trascrizione in nitidi caratteri di 150 parole in 10 minuti).

La prova sulla lingua francese consisterà nella traduzione dall'italiano al francese senza aiuto di dizionario.

Gli esami avranno luogo possibilmente entro il mese di ottobre p. v. nei giorni che verranno indicati ai candidati per cura della Direzione Generale.

A parità di merito, oltre a quanto è detto nel quart'ultimo alinea del presente manifesto, sarà titolo di preferenza la capacità, da dimostrarsi, con esame di tradurre, con l'aiuto di dizionario, dalla lingua italiana ad altra lingua estera (oltre la francese) ed in ispecie a quella inglese o tedesca.

Gli aspiranti dovranno perciò dichiarare nelle loro domande di ammissione, se intendono di dare un tal saggio.

Fra i candidati riconosciuti idonei si sceglieranno i primi in ordine di merito fino ad un numero tale che superi di un quinto quello dei posti messi a concorso, ed i prescelti saranno ammessi ad un corso d'istruzione sulla telegrafia teorico-pratica, della durata di cinque mesi circa, che sarà tenuto in Roma.

Saranno esclusi dalla continuazione del corso, in qualunque periodo di esso, quei candidati che dessero luogo a lagnanza sulla loro condotta, o dimostrassero di non aver sufficiente attitudine ad acquistare la necessaria istruzione.

Al termine del corso d'istruzione avrà luogo l'esame di concorso, in seguito del quale i candidati, che avranno conseguita l'idoneità su tutte le materie, saranno classificati per ordine di merito in base alla somma complessiva dei punti riportati.

Essi non potranno però ottenere la nomina di ufficiali allievi se non dopo compiuto lodevolmente un tirocinio pratico non minore di sei nè maggiore di dodici mesi, e dopo d'aver sostenuto favorevolmente un esame pratico sulle particolarità del servizio specialmente amministrativo.

I primi tre mesi di tirocinio saranno a titolo gratuito. Per gli altri, l'Amministrazione potrà accordare agli aspiranti ufficiali allievi, se diligenti e di buona condotta, una indennità di lire tre al giorno.

Durante il tirocinio sono soggetti alle discipline regolamentari comuni.

Lo stipendio degli ufficiali allievi è di L. 1500 annue.

A coloro che non ottenessero l'idoneità sull'uso degli apparati più sopra indicati e l'avessero conseguita su tutte le altre materie, potranno, nel caso che il numero dei posti messi a concorso non fosse stato coperto, o quando l'Amministrazione lo credesse opportuno, essere concessi due mesi per sostenere un esame di riparazione.

Costoro superando la prova di riparazione, saranno classificati al seguito di quelli già approvati in tutte le materie.

Tanto nell'esame di ammissione quanto in quello di concorso avranno la preferenza, a parità di merito, coloro che possono esibire il diploma di laurea universitaria od altro equipollente, conseguito in uno dei Regi Istituti superiori d'insegnamento, specialmente se nella facoltà di scienze fisico-matematiche.

Coloro che riuscissero in soprannumero occuperanno i posti che si fossero resi vacanti oltre quelli messi a concorso o si facessero di mano in mano vacanti in seguito, sempre chè accettino di prestare servizio gratuito in quell'ufficio nel quale saranno destinati, e ciò fino a che avvengano vacanze e sieno stati nominati coloro che li precedettero nella votazione.

Coloro invece che non ottenessero classificazione d'idoneità alla fine del corso per non averla conseguita in tutte le materie, ma che l'avessero conseguita nello esercizio pratico degli apparati, potranno essere nominati *Telegrafisti* se vi saranno posti vacanti (*I telegrafisti sono impiegati d'ordine che entrano con un primo stipendio di L. 1200*).

Ai candidati non è accordata indennità di sorta nè di viaggio, nè di soggiorno, nè prima, nè durante il corso di telegrafia e relativi esami, ed i riusciti non potranno conseguire la nomina se non dopo di aver raggiunta, a loro spese, la destinazione che sarà stata loro assegnata.

Roma, il 1° aprile 1888.

Il Direttore Generale: F. SALVATORI

N. B. Per notizia dei concorrenti si trascrive qui di seguito l'attuale pianta del personale telegrafico di carriera.

Ufficiali allievi	a L.	1500	n.	50	Ispettori principali	a L.	4500	n.	23
Ufficiali	a »	2000	»	270	» »	a »	5000	»	20
»	a »	2500	»	360	Direttori capi di Divisione e Direttori compartimentali	a »	6000	»	7
Sotto Ispettori	a »	3000	»	100	»	a »	7000	»	6
Ispettori	a »	3000	»	23	Ispettori Generali	a »	8000	»	3
»	a »	3500	»	44					
»	a »	4000	»	33					

La promozione ad ispettore si fa mediante esami di concorso, ai quali possono prendere parte gli ufficiali a lire 2500 fregiati del maggior numero di punti di merito ed i più anziani a L. 2000 (con almeno due anni d'anzianità nella classe) se oltre ad essere forniti di punti di merito sono muniti di laurea universitaria nelle scienze fisiche, matematiche e naturali oppure muniti di diploma equipollente nelle stesse scienze conseguito in uno dei R. Istituti Superiori d'Insegnamento. Le altre promozioni si fanno per 3/4 in ragione di anzianità ed 1/4 per merito.

L'impiegato che resta per sei anni nella stessa classe di stipendio ottiene un aumento uguale al decimo dello stipendio normale, di cui era provvisto.

Gli ufficiali allievi, come gli effettivi, quando prestano servizio di notte, godono dell'indennità di pernottazione. 17

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della *Gazzetta Ufficiale*